

D.24

LIBER VICESIMUS QUARTUS

D.24.I De donationibus inter virum et uxorem

D.24.I.1 Ulpianus *libro trigesimo secundo ad Sabinum*. Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent. hoc autem receptum est, ne mutuo amore invicem spoliarentur donationibus non temperantes, sed profusa erga se facilitate:

D.24.I.2 Paulus *libro septimo ad Sabinum*. ne cesset eis studium liberos potius educendi. Sextus Caecilius et illam causam adiciebat, quia saepe futurum esset, ut discuterentur matrimonia, si non donaret is qui posset, atque ea ratione eventurum, ut venalicia essent matrimonia.

D.24.I.3 Ulpianus *libro trigesimo secundo ad Sabinum*. Haec ratio et oratione imperatoris nostri Antonini Augusti electa est: nam ita ait: "Maiores nostri inter virum et uxorem donationes prohibuerunt, amorem honestum solis animis aestimantes, famae etiam coniunctorum consulentes, ne concordia pretio conciliari viderentur neve melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret".

D.24.I.3.1 Videamus, inter quos sunt prohibita donationes. et quidem si matrimonium moribus legibusque nostris constat, donatio non valebit. sed si aliquod impedimentum interveniat, ne sit omnino

D.24

LIBRO VENTIQUATTRESIMO

D.24.I Sulle donazioni tra marito e moglie

D.24.I.1 Ulpiano, *nel libro trentaduesimo A Sabino*. In base ai costumi, è stato recepto presso di noi che le donazioni fra marito e moglie non valgano. Ciò, poi, è stato recepto affinché, per il reciproco amore, essi non si spogliassero <dei beni> a vicenda con donazioni smodate e <che scaturiscono> da eccessiva generosità verso loro stessi,

D.24.I.2 Paolo, *nel libro settimo A Sabino*. e non venisse invece meno per loro l'impegno di educare i figli. Sesto Cecilio aggiungeva quest'altro fondamento, che sarebbe spesso avvenuto che i matrimoni sarebbero stati messi in discussione, se chi avesse potuto non avesse donato, e perciò sarebbe accaduto che i matrimoni avrebbero avuto a che fare con motivi venali.

D.24.I.3 Ulpiano, *nel libro trentaduesimo A Sabino*. Tale ragione fu fatta propria anche da una orazione del nostro imperatore Antonino <Caracalla> Augusto: infatti, egli afferma: «I nostri antenati proibirono le donazioni fra marito e moglie, ritenendo che l'amore onesto si trova solo nell'animo, e preoccupandosi anche della reputazione dei coniugi, affinché non sembrasse che la concordia venisse procurata col denaro e il migliore cadesse in povertà, mentre il peggiore diventasse più ricco».

D.24.I.3.1 Vediamo fra chi sono proibite le donazioni. E certamente, se, in base alle nostre leggi ed ai nostri costumi, si è uniti in matrimonio, la donazione non sarà valida. Se però intervenga un impedimento

matrimonium, donatio valebit: ergo si senatoris filia libertino contra senatus consultum nupserit, vel provincialis mulier ei, qui provinciam regit vel qui ibi meret, contra mandata, valebit donatio, quia nuptiae non sunt. sed fas non est eas donationes ratas esse, ne melior sit condicio eorum, qui delinquerunt. divus tamen Severus in liberta Pontii Paulini senatoris contra statuit, quia non erat affectione uxoris habita, sed magis concubinae.

D.24.I.3.2 Qui in eiusdem potestate sunt, prohibentur sibi donare, ut puta frater mariti, qui est in soceri potestate.

D.24.I.3.3 Verbum potestatis non solum ad liberos trahimus, verum etiam ad servos: nam magis est, ut hi quoque, qui aliquo iure subiecti sunt marito, donare non possint.

D.24.I.3.4 Secundum haec si mater filio, qui in patris potestate esset, donet, nullius momenti erit donatio, quia patri quaeritur: sed si in castra eunti filio dedit, videtur valere, quia filio quaeritur et est castrensis peculii. quare et si filius vel privignus vel quisvis alius potestati mariti subiectus de castrensi suo peculio donavit, non erit irrita donatio.

<alle nozze> che faccia sì che non sussista affatto matrimonio, la donazione sarà valida; dunque, se la figlia di un senatore abbia sposato un liberto in violazione del senatoconsulto, oppure, in violazione dei mandati <imperiali>, una donna di una provincia abbia sposato chi governa quella provincia o chi in essa esercita un <altro> ufficio, la donazione sarà valida, poiché quelle non sono nozze. Ma non è onesto che tali donazioni siano ritenute valide, affinché non sia migliore la condizione di coloro che hanno violato il diritto. Tuttavia il divo <Settimio> Severo stabilì il contrario per la liberta del senatore Ponzio Paolino, perché non era stata tenuta con affetto di moglie, ma piuttosto di concubina.

D.24.I.3.2 A coloro che sono nella potestà della stessa persona <nella cui potestà sia uno dei coniugi> è proibito ricevere donazioni <dall'altro coniuge>, per esempio: al fratello del marito, che è in potestà del suocero <della donna, cioè di colui che ha in potestà il marito, è proibito ricevere donazioni da questa>.

D.24.I.3.3 Il termine potestà lo riferiamo non soltanto ai discendenti, ma anche ai servi: infatti, è preferibile che anche coloro i quali, in base a qualche diritto, sono sottoposti al marito, non possano donare.

D.24.I.3.4 Secondo questa regola, se la madre doni ad un figlio, che fosse in potestà del padre, la donazione non avrà nessun valore, perché si acquista al padre; ma, se diede <qualcosa> al figlio che sta entrando nell'esercito, si considera che valga, perché viene acquistato dal figlio ed è parte del peculio castrense. Pertanto, anche nel caso in cui il figlio o il figliastro o un altro soggetto alla potestà del marito abbia donato dal suo peculio castrense, la donazione non sarà invalida.

D.24.I.3.5 Prohibetur igitur et uxori et nurui donare etiam is, qui est in soceri potestate, si modo maritus sit in patris potestate.

D.24.I.3.6 Ab uxoris nurusve parte prohibitum est donari viro vel genero. sed et his, qui sunt in eorum potestate si fuerit donatum, vel in quorum sunt potestate, non valebit donatio, si modo vir et socer in eiusdem sunt potestate vel vir in soceri: ceterum si in alia familia est maritus, neque socero neque ei qui est in eius potestate neque ei in cuius est donazione interdictum est.

D.24.I.3.7 Socrui a nuru vel contra donari non est prohibitum, quia hic ius potestatis non vertitur.

D.24.I.3.8 Si servus meus, cuius usus fructus alienus est, donet uxori meae ex eo peculio, quod ad me non pertinebat, vel homo liber bona fide mihi serviens, an valeat donatio, quaeritur. et in libera quidem persona utcumque admitti potest donatio: ceterae enim personae alienationem peculii ut donent non habent.

D.24.I.3.9 Non tantum autem per se maritus et uxor ceteraeque personae dare non possunt sed nec per interpositam personam.

D.24.I.3.10 Sciendum autem est ita interdictam inter virum et uxorem donationem, ut ipso iure nihil valeat quod actum est: proinde si corpus sit quod donatur, nec

D.24.I.3.5 Si proibisce dunque di donare alla moglie ed alla nuora anche a colui che è nella potestà del suocero <della donna>, se il marito sia ancora in potestà del padre.

D.24.I.3.6 Da parte della moglie o della nuora è proibito donare <rispettivamente> al marito o al genero. Ma anche se si sia donato a coloro che sono in potestà di questi, oppure a coloro alla cui potestà questi appartengono, la donazione non sarà valida, purché il marito e il suocero siano in potestà della stessa persona, o il marito in quella del suocero; invece, se il marito è in un'altra famiglia, non è proibito <alla moglie o alla nuora> donare né al suocero, né a colui che è nella di lui potestà, né a colui nella cui potestà egli si trova.

D.24.I.3.7 Donare alla suocera da parte della nuora e viceversa non è vietato, perché in questo caso non sussiste diritto di potestà.

D.24.I.3.8 Se il mio servo, su cui altri ha diritto di usufrutto, oppure un uomo libero che, in buona fede, si crede mio servo, doni a mia moglie da quel peculio che a me non apparteneva, si pone la questione se la donazione sia valida. E certo, riguardo ad una persona libera può comunque ammettersi la donazione: infatti, le altre persone non hanno il diritto di alienare il peculio per donare.

D.24.I.3.9 E non solo il marito e la moglie e le altre persone <sopra dette> non possono essi stessi dare <a scopo di donazione>, ma neppure per interposta persona.

D.24.I.3.10 Si deve poi sapere che la donazione fra marito e moglie è vietata in modo tale che ipso iure nulla sia valido di quanto è stato in concreto concluso.

traditio quicquam valet, et si stipulanti promissum sit vel accepto latum, nihil valet: ipso enim iure quae inter virum et uxorem donationis causa geruntur, nullius momenti sunt.

D.24.I.3.11 Si quis igitur nummos uxori dederit, non fieri eius apparet, quia nihil corporis eius fieri palam est.

D.24.I.3.12 Sed si debitorem suum ei solvere iusserit, hic quaeritur, an nummi fiant eius debitorque liberetur. et Celsus libro quinto decimo digestorum scribit videndum esse, ne dici possit et debitorem liberatum et nummos factos mariti, non uxoris: nam et si donatio iure civili non impediretur, eum rei gestae ordinem futurum, ut pecunia ad te a debitore tuo, deinde a te ad mulierem perveniret: nam celeritate coniungendarum inter se actionum unam actionem occultari, ceterum debitorem creditori dare, creditorem uxori. nec novum aut mirum esse, quod per alium accipias, te accipere: nam et si is, qui creditoris tui se procuratorem esse simulaverit, a debitore tuo iubente te pecuniam acceperit, et furti actionem te habere constat et ipsam pecuniam tuam esse.

D.24.I.3.13 Huic sententiae consequens est, quod Iulianus scripsit: ait enim Iulianus, si donaturum mihi iussero uxori meae dare nullius esse momenti, perinde enim habendum, atque si ego acceptam et rem meam factam uxori meae dedissem: quae sententia vera est.

Quindi, se sia una cosa corporale quella che è stata donata, anche la consegna <con effetti traslativi> è invalida, e se si sia promesso con stipulazione ad uno che aveva fatto la corrispondente domanda formale o sia stata fatta la remissione solenne, ciò non vale nulla: infatti, ipso iure gli atti che si compiono fra marito e moglie a causa di donazione non hanno nessun valore.

D.24.I.3.11 Se qualcuno, dunque, abbia donato delle monete alla moglie, è evidente che queste non diventano di lei, in quanto è palese che nessuna cosa corporale può diventare di proprietà della moglie.

D.24.I.3.12 Se il marito, però, abbia ordinato al suo debitore di pagare a lei, si pone la questione se le monete diventino di lei ed il debitore sia liberato. E Celso, nel libro quindicesimo *Dei digesti*, scrive che bisogna vedere se non si possa dire che il debitore è liberato e le monete sono diventate del marito, non della moglie. Infatti, anche se la donazione non fosse vietata per diritto civile, l'andamento di quanto compiuto sarebbe stato che il denaro sarebbe pervenuto a te dal tuo debitore, e poi da te a tua moglie: infatti, per la celerità del concatenarsi delle azioni fra di loro una resta nascosta, mentre invece il debitore dà al creditore e questi alla moglie. Né è cosa nuova o desta meraviglia che ciò che ricevi per mezzo di altri lo riceva tu. Infatti, anche se uno che abbia simulato di essere procuratore del tuo creditore ed abbia ricevuto per tuo ordine denaro dal tuo debitore, è certo che tu hai l'azione di furto e quello stesso denaro è tuo.

D.24.I.3.13 È conseguenza di questo parere quanto ha scritto Giuliano: nel caso in cui io abbia ordinato a colui che mi voleva fare una donazione di dare a mia moglie, Giuliano afferma, infatti, che ciò non ha nessun valore, perché si deve considerare <quanto avvenuto>

come se io, avendo ricevuto e fatta mia una cosa, l'avessi data a mia moglie. E questo parere è vero.

D.24.I.4 Iulianus libro septimo decimo digestorum. Idemque est et si mortis causa traditurum mihi iusserim uxori tradere, nec referre, convaluerit donator an mortuus sit. neque existimandum est, si dixerimus valere donationem, non fieri me pauperiorem, quia sive convaluerit donator, conditione tenebor, sive mortuus fuerit, rem, quam habiturus eram, in bonis meis desinam propter donationem habere.

D.24.I.4 Giuliano, nel libro diciassettesimo *Dei digesti*. Lo stesso avviene anche nel caso in cui, ad uno che, in vista della propria morte, sta per consegnarmi <qualcosa in dono>, io abbia dato disposizione di consegnare a mia moglie, e non rileva se il donante sia guarito oppure sia morto. Né, se avessimo detto che la donazione è valida, si deve ritenere che io non sia diventato più povero: infatti, se il donante sarà guarito, io sarò tenuto <nei suoi confronti> con l'azione <di ripetizione> per intimazione; se sarà morto, cesserò di avere nel mio patrimonio, a causa della donazione, una cosa che stavo per avere.

D.24.I.5 Ulpianus libro trigesimo secundo ad *Sabinum*. Si sponsus sponsae donaturus tradiderit Titio, ut is sponsae daret, deinde Titius tradiderit post nuptias secutas: si quidem eum interposuerit maritus, donationem non valere, quae post contractas nuptias perficiatur: si vero mulier eum interposuerit, iamdudum perfectam donationem, hoc est ante nuptias, atque ideo quamvis contractis nuptiis Titius tradiderit, donationem valere.

D.24.I.5 Ulpiano, nel libro trentaduesimo *A Sabino*. Se il promesso sposo, al fine di donare alla fidanzata, abbia consegnato <con effetto traslativo la cosa da donare> a Tizio affinché questi la desse alla promessa sposa, e poi Tizio abbia fatto la consegna dopo che le nozze avevano avuto luogo, nel caso in cui lo abbia interposto il marito, la donazione è invalida, perché essa si perfeziona dopo che sono state contratte le nozze; se però è la moglie che lo aveva interposto, la donazione si è già perfezionata prima delle nozze, e pertanto, anche se Tizio abbia consegnato dopo contratte le nozze, la donazione è valida.

D.24.I.5.1 Si maritus duos reos habeat Titium et mulierem et mulieri accepto tulerit donationis causa, neuter liberatur, quia acceptilatio non valet: et haec Iulianus libro septimo decimo digestorum scribit. plane si mihi proponas Titio accepto latum, ipse quidem liberabitur, mulier vero manebit obligata.

D.24.I.5.1 Nel caso in cui il marito abbia due debitori <solidali>, Tizio e la propria moglie, e abbia fatto la remissione solenne alla moglie a causa di donazione, nessuno dei due è liberato, perché la remissione non vale, e ciò scrive Giuliano, nel libro diciassettesimo *Dei digesti*. Chiaramente, se tu mi proponga <l'ipotesi> che la remissione solenne sia stata fatta a Tizio, egli sarà liberato, ma la moglie resterà obbligata.

D.24.I.5.2 Generaliter tenendum est, quod inter ipsos aut qui ad eos pertinent aut per interpositas personas donationis causa agatur, non valere: quod si aliarum extrinsecus rerum personarumve causa commixta sit, si separari non potest, nec donationem impediri, si separari possit, cetera valere, id quod donatum sit non valere.

D.24.I.5.3 Si debitor viri pecuniam iussu mariti uxori promiserit, nihil agitur.

D.24.I.5.4 Si uxor viri creditorum donationis causa promiserit et fideiussorem dederit, neque virum liberari neque mulierem obligari vel fideiussorem eius Iulianus ait, perindeque haberi ac si nihil promississet.

D.24.I.5.5 Circa venditionem quoque Iulianus quidem minoris factam venditionem nullius esse momenti ait: Neratius autem (cuius opinionem Pomponius non improbat) venditionem donationis causa inter virum et uxorem factam nullius esse momenti, si modo, cum animum maritus vendendi non haberet, idcirco venditionem commentus sit, ut donaret: enimvero si, cum animum vendendi haberet, ex pretio ei remisit, venditionem quidem valere, remissionem autem hactenus non valere, quatenus facta est locupletior: itaque si res quindecim venit quinque, nunc autem sit decem, quinque tantum praestanda sunt, quia in hoc locupletior videtur facta.

D.24.I.5.2 In generale, è da tenere per fermo che non vale quanto si faccia a causa di donazione fra loro, o fra quelli che a loro appartengono, o per persone interposte. Ma se con <tale> causa si intrecci quella di <rapporti relativi ad> altre cose o persone ad essa estranee, se non è possibile separare <quanto avvenuto in ragione della causa diversa dalla donazione>, neanche la donazione è impedita; se invece si può separare, tutto il resto è valido, mentre ciò che si è donato non è valido.

D.24.I.5.3 Se il debitore del marito, per ordine di lui, abbia promesso denaro alla moglie, <con questa promessa> non viene concluso nulla.

D.24.I.5.4 Se la moglie abbia promesso con stipulazione a causa di donazione al creditore del marito <di adempiere il debito di questi>, ed abbia dato un fideiussore, Giuliano afferma che né il marito è liberato, né la moglie e il suo fideiussore sono obbligati, e si considera come se <la moglie> non avesse promesso nulla.

D.24.I.5.5 Anche riguardo alla vendita, Giuliano invero afferma che una vendita fatta a prezzo alquanto basso non ha valore alcuno. E Nerazio (la cui opinione Pomponio non disapprova) <sostiene che> la vendita a causa di donazione fatta fra marito e moglie non ha nessun valore solo se il marito, non avendo intenzione di vendere, abbia compiuto la vendita allo scopo di donare. Se però, avendo intenzione di vendere, le rimise una parte del prezzo, la vendita è valida, ma la remissione non è valida nella misura in cui la moglie si è arricchita. Pertanto, se una cosa che valeva quindici fu venduta a cinque, e ora tuttavia valga dieci, devono essere dati soltanto cinque, perché <solo> di ciò si considera che <la moglie> si sia arricchita.

D.24.I.5.6 Si donationis causa vir vel uxor servitute non utatur, puto amitti servitutem, verum post divortium condici posse.

D.24.I.5.7 Si uxor vel maritus exceptione quadam donationis causa summoveri voluerint, facta a iudice absoluteione valebit quidem sententia, sed condicetur ei, cui donatum est.

D.24.I.5.8 Concessa donatio est sepulturae causa: nam sepulturae causa locum marito ab uxore vel contra posse donari constat et si quidem intulerit, faciet locum religiosum. hoc autem ex eo venit, quod definiri solet eam demum donationem impediri solere, quae et donantem pauperiorem et accipientem faciet locupletioem: porro hic non videtur fieri locupletior in eare quam religioni dicavit. nec movit quemquam, quod emeret, nisi a marito accepisset: nam etsi pauperior ea fieret, nisi maritus dedisset, non tamen idcirco fit locupletior, quod non expendit.

D.24.I.5.9 Haec res et illud suadet, si uxori maritus sepulturae causa donaverit, ita demum locum fieri intellegi mulieris, cum corpus humatur: ceterum antequam fiet religiosus, donantis manet. proinde si distraxerit mulier, manet locus donatoris.

D.24.I.5.6 Se, a causa di donazione, il marito o la moglie non faccia uso di una servitù, reputo che la servitù si perda, ma dopo il divorzio si può agire con l'azione <di ripetizione> per intimazione.

D.24.I.5.7 Se la moglie o il marito abbiano voluto, a causa di donazione, che <un'azione da uno di loro intentata contro l'altro> venisse contrastata da una qualche eccezione, quando il giudice avrà assolto, la sentenza sarà valida, ma vi sarà azione <di ripetizione> per intimazione contro colui al quale è stato donato.

D.24.I.5.8 È ammessa la donazione <di un fondo> a causa di sepoltura: infatti, è certo che, a causa di sepoltura, la moglie può donare un luogo al marito e viceversa, e se vi sarà introdotto <il defunto>, ciò renderà il luogo religioso. Ciò deriva dal fatto che si suole delimitare <la proibizione di donazioni tra coniugi nel senso> che suole essere impedita quella donazione che rende il donante più povero e il donatario più ricco; ora qui si considera che <il donatario> non diventi più ricco per una cosa che ha dedicato al culto religioso <nei confronti dei defunti>. E non impressiona nessuno il fatto che, se non lo avesse ricevuto dal marito, lo avrebbe comprato: infatti, benché diventerebbe più povera se il marito non glielo avesse dato, tuttavia non diventa più ricca per il fatto che non ha speso.

D.24.I.5.9 Questa cosa ci persuade anche del fatto che, se il marito abbia donato alla moglie <un fondo> a causa di sepoltura, <questo> luogo si intende divenire della moglie solo quando il corpo vi è inumato. Altrimenti, prima di divenire religioso, rimane del donante; quindi, se la moglie lo abbia venduto, il luogo resta del donante.

D.24.I.5.10 Secundum haec si uxori suae monumentum purum maritus magni pretii donaverit, valebit donatio, sic tamen, ut, cum fit religiosus, valeat.

D.24.I.5.11 Sed et si ipsa fuerit illo illata, licet morte eius finitum est matrimonium, favorabiliter tamen dicetur locum religiosum fieri.

D.24.I.5.12 Proinde et si maritus ad oblationem dei uxori donavit, vel locum, in quo opus publicum quod promiserat facere, velut aedem publicam, dedicaret, fiet locus sacer. sed et si quid ei det, ut donum deo detur vel consecretur, dubium non est, quin debeat valere: quare et si oleum pro ea in aede sacra posuerit, valet donatio.

D.24.I.5.13 Si maritus heres institutus repudiet hereditatem donationis causa, Iulianus scripsit libro septimo decimo digestorum donationem valere: neque enim pauperior fit, qui non adquirat, sed qui de patrimonio suo deposuit. repudiatio autem mariti mulieri prodest, si vel substituta sit mulier vel etiam ab intestato heres futura.

D.24.I.5.14 Simili modo et si legatum repudiet, placet nobis valere donationem, si mulier substituta sit in legato vel etiam si proponas eam heredem institutam.

D.24.I.5.15 Si quis rogatus sit praecepta certa quantitate uxori suae hereditatem restituere et is sine deductione restituerit, Celsus libro decimo digestorum

D.24.I.5.10 Secondo quanto detto, se il marito abbia donato a sua moglie una tomba mai occupata di grande valore, la donazione sarà valida, in modo però da valere quando il luogo diventi religioso.

D.24.I.5.11 Ma, anche se la <moglie> stessa vi sia stata seppellita, benché con la sua morte il matrimonio sia sciolto, nondimeno per ragione di favore si dirà che il luogo diventa religioso.

D.24.I.5.12 Ulteriormente, anche se il marito ha donato alla moglie <qualcosa> per una offerta a Dio, o un luogo in cui facesse un'opera pubblica che aveva promesso di fare, come ad esempio dedicare un tempio pubblico, il luogo diverrà sacro. Ma, anche se le dia qualche cosa perché la offra in dono a Dio o la consacri, non è dubbio che <la donazione> debba essere valida; per cui, anche se per lei abbia offerto dell'olio nel tempio, la donazione è valida.

D.24.I.5.13 Se il marito, istituito erede, rifiuti l'eredità a causa di donazione, Giuliano ha scritto, nel libro diciassettesimo *Dei digesti*, che la donazione è valida: infatti, non diventa più povero chi non acquista, bensì chi causa una diminuzione del suo patrimonio. E il rifiuto dell'eredità da parte del marito giova alla moglie, se ella sia sostituita <testamentaria> o sarà erede ab intestato.

D.24.I.5.14 Similmente, anche se <il marito> rifiuti un legato, ci pare bene che la donazione sia valida, se la moglie sia sostituita nel legato, o anche se tu faccia il caso che sia istituita erede.

D.24.I.5.15 Se qualcuno <a causa di un fedecommesso> sia stato pregato di dare l'eredità a sua moglie dopo aver prelevato una quantità definita, ed

scripsit magis pleniore officio fidei praestandae functum maritum quam donasse videri: et rectam rationem huic sententiae Celsus adiecit, quod plerique magis fidem exsolvunt in hunc casum quam donant nec de suo putant proficisci, quod de alieno plenius restituunt voluntatem defuncti secuti: nec immerito saepe credimus aliquid defunctum voluisse et tamen non rogasse. quae sententia habet rationem magis in eo, qui non erat deducta quarta rogatus restituere et tamen integram fidem praestitit omisso senatus consulti commodo: hic enim vere fidem exsolvit voluntatem testatoris obsecutus. hoc ita, si non per errorem calculi fecit: ceterum indebiti fideicommissi esse repetitionem nulla dubitatio est.

D.24.I.5.16 Cum igitur nihil de bonis erogatur, recte dicitur valere donationem. ubicumque igitur non deminuit de facultatibus suis qui donavit, valet, vel, etiamsi deminuat, locupletior tamen non fit qui accepit, donatio valet.

D.24.I.5.17 Marcellus libro septimo digestorum quaerit, si mulier acceptam a marito pecuniam in sportulas pro cognato suo ordini erogaverit, an donatio valeat? et ait valere nec videri locupletiores mulierem factam, quamvis mutuam pecuniam esset acceptura et pro adfines erogatura.

egli gliel'abbia consegnata senza deduzione, Celso ha scritto, nel libro decimo *Dei digesti*, che il marito si considera avere adempiuto più pienamente il dovere dell'affidamento <del fedecommesso>, piuttosto che aver donato. E Celso ha aggiunto una corretta ragione a questo parere: in questo caso, i più adempiono all'affidamento più che donare, e non reputano di prendere dal proprio <patrimonio> quello che più pienamente danno dall'altrui, eseguendo la volontà del defunto; e non a torto spesso riteniamo che il defunto abbia voluto qualche cosa, e tuttavia non l'abbia chiesta. Questo parere ha fondamento maggiormente per chi non era stato pregato di dare <a causa del fedecommesso> dedotta la quarta parte <Falcidia>, e tuttavia ha adempiuto integralmente all'affidamento riposto in lui, trascurando il vantaggio del senatoconsulto: questi, infatti, rispetta veramente l'affidamento, avendo eseguito la volontà del testatore. Ed è così, a meno che non lo abbia fatto per errore di calcolo; del resto, è fuori di dubbio esservi la ripetizione di quanto dato per fedecommesso indebitamente.

D.24.I.5.16 Quando dunque non si eroga nulla togliendolo dal patrimonio, si dice correttamente che la donazione è valida. Tutte le volte che, pertanto, chi ha donato non ha diminuito i suoi beni, <la donazione> è valida, o, anche se li abbia diminuiti, ma chi ha ricevuto non si arricchisce, la donazione è valida.

D.24.I.5.17 Marcello, nel libro settimo *Dei digesti*, pone la questione se la donazione sia valida, nel caso in cui la moglie abbia speso il denaro ricevuto dal marito a vantaggio di un suo parente per elargizioni al consiglio dei decurioni. Ed afferma che è valida, e si considera che la moglie non si sia neppure arricchita, anche se fosse stata sul punto di prendere il denaro a mutuo e spenderlo per un affine.

D.24.I.5.18 In donationibus autem iure civili impeditis hactenus revocatur donum ab eo ab eave cui donatum est, ut, si quidem exstet res, vindicetur, si consumpta sit, condicatur hactenus, quatenus locupletior quis eorum factus est:

D.24.I.6 Gaius libro undecimo ad edictum provinciale. quia quod ex non concessa donatione retinetur, id aut sine causa aut ex iniusta causa retineri intellegitur: ex quibus causis condictio nasci solet.

D.24.I.7 Ulpianus libro trigesimo primo ad Sabinum. Quod autem spectetur tempus, an locupletiores sint facti, utrum tempus litis contestatae an rei iudicatae? et verum est litis contestatae tempus spectari oportere idque imperator noster cum patre rescripsit.

D.24.I.7.1 Si maritus pecuniam uxori in unguenta dederit eaque eam pecuniam creditori suo solverit, mox ea de sua pecunia unguenta emerit, non videri locupletiolem factam Marcellus libro septimo digestorum scribit. idemque et si lancem ob eandem causam ei dederit eaque lancem retinuerit, de sua autem pecunia unguenta emerit, vindicationem cessare, quia non est locupletior, quae tantundem in re mortua impendit.

D.24.I.7.2 Si vir et uxor quina invicem sibi donaverint et maritus servaverit, uxor consumpserit,

D.24.I.5.18 Nelle donazioni vietate per diritto civile, poi, si revoca il dono da colui o da colei a cui fu donato, di modo che, se la cosa esista ancora, si rivendica, se sia stata consumata, si ripete per intimazione nel limite in cui ciascuno di essi si è arricchito,

D.24.I.6 Gaio, nel libro undicesimo All'editto provinciale. in quanto ciò che si trattiene da una donazione non ammessa si intende trattenuto o senza causa o per causa ingiusta: da tali cause suole nascere l'azione <di ripetizione> per intimazione.

D.24.I.7 Ulpiano, nel libro trentunesimo A Sabino. Per quanto riguarda il momento <nel quale si deve valutare> se si siano arricchiti: è esso quello dell'istituzione del giudizio oppure quello in cui la cosa è stata giudicata? Ed è vero che si deve guardare al momento dell'istituzione del giudizio, come ha stabilito con rescritto il nostro imperatore <Antonino Caracalla> con il padre <Settimio Severo>.

D.24.I.7.1 Se il marito abbia dato alla moglie denaro per degli unguenti, ed ella abbia pagato tale denaro al proprio creditore e poi, subito dopo, con il proprio abbia comprato gli unguenti, Marcello, nel libro settimo *Dei digesti*, scrive che non si considera essersi arricchita. E lo stesso <giurista scrive altresì che> se <il marito> le abbia dato un piatto per lo stesso motivo <cioè, per venderlo e ricavarne il denaro per gli unguenti>, ed ella lo abbia trattenuto e con il suo denaro abbia comprato gli unguenti, la rivendica viene meno, perché non si è arricchita colei che spende altrettanto per una cosa che è finita.

D.24.I.7.2 Se marito e moglie si siano donati a vicenda cinque, e il marito li abbia conservati, e la moglie li abbia consumati, correttamente parve bene

recte placuit compensationem fieri donationum et hoc divus Hadrianus constituit.

D.24.I.7.3 Cum praedia emisset uxor et maritus donationis causa pro ea pretium numeravisset, idem constituit: aestimari oportere, in quantum locupletior facta sit mulier. proinde et si praedia hodie vilissimo sunt, consequenter dicemus litis contestatae tempore aestimationem eorum spectandam. plane si magni pretii praedia sunt, summa tantum numerata erit restituenda, non etiam usurae pretii.

D.24.I.7.4 Eleganter tractabitur, si mulier quindecim praedia emerit et maritus non totum pretium numeraverit, sed duas partes pretii, hoc est decem, uxor de suo quinque, deinde haec praedia valeant nunc decem, maritus quantum consequatur. et magis est, ut consequi debeat duas partes decem, ut quod perierit ex pretio, utrique perierit et marito et uxori.

D.24.I.7.5 Si maritus aestimationem rerum quas in dotem accepit dicat se donationis causa auxisse, remedium monstravit imperator noster cum divo patre suo rescripto, cuius verba haec sunt: "Cum donationis causa pretium auctum adfirmes, qui super ea re cogniturus erit, si pecuniae modum recusabis, ipsa praedia restitui debere sumptuum deductis rationibus arbitrabitur". in arbitrio igitur mariti erit, quid praestitum malit. idem iuris est et si e contrario mulier de minore aestimatione queratur. nec aliud in commodato aestimato dato observari solet, ut Pomponius libro quarto variarum lectionum scribit.

che avvenga compensazione delle donazioni, e così stabili con una costituzione il divo Adriano.

D.24.I.7.3 Se la moglie ha comprato dei fondi e il marito ha pagato il prezzo per lei a causa di donazione, <il divo Adriano> stabilì con rescritto lo stesso: deve valutarsi di quanto la moglie si sia arricchita. Quindi, anche se oggi i fondi hanno scarsissimo valore, coerentemente diremo che bisogna guardare la loro stima al momento dell'istituzione del giudizio. Certo, se i fondi sono di grande valore, dovrà essere restituita soltanto la somma pagata, non anche gli interessi del prezzo.

D.24.I.7.4 Elegante trattazione sarà quella sul caso in cui la moglie abbia comprato fondi per quindici e il marito non abbia pagato tutto il prezzo, ma due terzi di esso, vale a dire dieci, e la moglie abbia pagato cinque del suo; se ora quei fondi valgano dieci, quanto conseguirebbe il marito? Ed è preferibile che debba conseguire due terzi di dieci, di modo che ciò che si perdette sul prezzo si sia perduto per entrambi, sia per il marito sia per la moglie.

D.24.I.7.5 Se il marito dica di avere, a causa di donazione, accresciuto il valore delle cose che ha ricevuto in dote, il nostro imperatore <Antonino Caracalla> insieme con il divo suo padre <Settimio Severo> ha indicato il rimedio nel rescritto le cui parole sono queste: «Poiché tu affermi che, a causa di donazione, è stato accresciuto il prezzo, <il giudice> che dovrà conoscere di questa controversia, se rifiuterai di pagare la quantità di denaro <corrispondente al loro valore attuale>, pronunzierà doversi restituire i fondi stessi con deduzione dei conti delle spese». Sarà dunque rimesso alla valutazione del marito ciò che preferisca prestare. Lo stesso diritto vale anche se, al contrario, la moglie si lamenti di una stima alquanto

bassa. E, come scrive Pomponio, nel libro quarto *Delle lezioni varie*, non si è soliti osservare alcunché di diverso con riferimento ad una cosa data in comodato con stima.

D.24.I.7.6 Si uxor a marito suo praedia, quae ob dotem pignori acceperat, emerit eaque emptio donationis causa facta dicatur, nullius esse momenti, pignoris tamen obligationem durare imperator noster cum patre suo rescripsit, cuius rescripti verba ideo rettuli, ut appareat venditionem inter virum et uxorem bona fide gestam non retractari. "Si tibi maritus pignora propter dotem et pecuniam creditam data non donationis causa vendidit, quod bona fide gestum est, manebit ratum. at si titulus donationis quaesitus ostenditur atque ideo venditionem irritam esse constabit, iure publico causam pignorum integram obtinebis".

D.24.I.7.7 Si uxor rem emit et maritus pretium pro ea numeravit, interdum dicendum est totum a muliere repetendum, quasi locupletior ex ea in solidum facta sit: ut puta si emit quidem rem mulier et debebat pecuniam, maritus autem a venditore eam liberavit: quid enim interest, creditoribus solvat an venditori?

D.24.I.7.8 Uxori quis donavit servum ita, ut eum intra annum manumitteret: an, si mulier non obtemperet voluntati, constitutio divi Marci imponat ei libertatem, si vir vel vivit vel etiam diem suum obierit? et ait Papinianus, cum Sabini sit sententia recepta, qui putat tunc fieri servum eius cui donatur, cum coeperit libertas

D.24.I.7.6 Il nostro imperatore <Antonino Caracalla> con suo padre <Settimio Severo> ha stabilito con un rescritto che, se la moglie abbia comprato da suo marito i fondi che aveva ricevuto in pegno per la <restituzione della> dote, e tale compera si dica essere stata fatta a causa di donazione, essa non ha alcun valore; che, tuttavia, resta il vincolo del pegno. Ho riportato le parole di questo rescritto, affinché appaia che <invece> la vendita compiuta in buona fede fra marito e moglie non viene messa in discussione: «Se tuo marito ti ha venduto, non a causa di donazione, i pegni dati per la <restituzione della> dote e per il denaro preso in prestito, ciò che fu compiuto in buona fede rimarrà valido. Ma, se viene mostrato il titolo di donazione sulla cui esistenza si indagava, e quindi la vendita risulterà invalida, otterrai che, per diritto pubblico, la condizione dei pegni <resti> intatta».

D.24.I.7.7 Se la moglie ha comprato una cosa e il marito ne ha pagato in contanti per lei il prezzo, talvolta è da dire che si deve ripeterlo tutto dalla moglie, come se si sia arricchita per l'intero da questa cosa: ad esempio, nel caso in cui la moglie ha invero comprato la cosa e ne doveva il prezzo e il marito l'ha liberata dal <debito verso il> venditore. Che differenza c'è, infatti, se paghi a un creditore <da mutuo> o al venditore?

D.24.I.7.8 Taluno ha donato un servo a <sua> moglie a condizione che entro l'anno lo manomettesse: forse che, qualora la donna non ottemperi tale volontà, la costituzione del divo Marco <Aurelio> conferisce al servo la libertà se il marito vive o anche se sia morto? E Papiniano afferma che, essendo stato recepito il

imponi ideoque nec si velit mulier post exactum tempus possit manumittere, recte dici non esse constitutioni locum nec voluntatem mariti posse constitutioni locum facere, cum proprium servum possit manumittere: quae sententia mihi quoque probatur, quia venditor sive donatur non sibi vult legem imponi nec potest, sed ei qui accepit: dominio igitur penes se remanente nequaquam effectum habebit constitutio.

D.24.I.7.9 Manumissionis causa donatio facta valet, licet non hoc agatur, ut statim ad libertatem, sed quandoque perducatur. proinde si, ut post certum tempus manumittat, uxori suae tradidit, tunc demum eius fiet, cum tempore impleto manumittere coeperit: quare antea manumittendo nihil agit. nam et illud sciendum est: si uxori quis suae donaverit, ut intra annum manumittat, deinde non manumiserit ea intra annum, postea manumittendo nihil agit.

D.24.I.8 Gaius libro undecimo ad edictum provinciale. Si, antequam servus manumittatur, morte aut divortio solutum fuerit matrimonium, resolvitur donatio: inesse enim condicio donationi videtur, ut manente matrimonio manumittatur.

D.24.I.9 Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum. Si eum uxori donet maritus, qui eius erat

parere di Sabino, il quale reputa che il servo divenga <del coniuge> al quale si dona solo quando questi abbia cominciato a conferirgli la libertà e che quindi la moglie, dopo che è trascorso il termine, neanche se lo voglia possa manomettere, è corretto dire che non si applica la costituzione, né la volontà del marito dà luogo all'applicazione della costituzione, potendo egli manomettere il servo che è rimasto suo. Anch'io approvo questo parere, perché l'obiettivo del venditore o del donante non è che si imponga a lui la costituzione, né lo può, ma che <la si imponga> a chi ha ricevuto; restando dunque la proprietà presso di lui, in nessun modo la costituzione avrà effetto.

D.24.I.7.9 È valida la donazione fatta a causa di manomissione, anche se non si tratti di dare subito la libertà, ma in un momento successivo. Quindi, se uno ha consegnato un servo a sua moglie affinché lo manomettesse dopo un determinato periodo di tempo, diventerà di lei quando, trascorso il periodo di tempo, inizierà a manometterlo. Per cui, manomettendolo prima, non compie nulla <di valido>. E certo, si deve sapere anche ciò: se qualcuno abbia donato a sua moglie <un servo>, affinché lo manometta entro l'anno, ed ella poi non lo abbia manomesso entro l'anno, manomettendo successivamente, non compie nulla <di valido>.

D.24.I.8 Gaio, nel libro undicesimo All'editto provinciale. Se, prima che il servo sia manomesso, il matrimonio si sia sciolto per morte o per divorzio, la donazione si risolve: infatti, nella donazione si considera insita la condizione che sia manomesso in costanza di matrimonio.

D.24.I.9 Ulpiano, nel libro trentaduesimo A Sabino. Nel caso in cui il marito doni alla moglie <un servo> che era nella condizione di non potere mai essere

condicionis, ne umquam ad libertatem perduci possit, dicendum est omnino nihil agi hac donatione.

condotto alla libertà, è da dire che con questa donazione non si è compiuto assolutamente nulla <di valido>.

D.24.I.9.1 Si pecunia accepta mulier manumiserit vel operas ei imposuerit, ait Iulianus operas quidem eam licito iure imposituram et tenere obligationem nec videri mulierem ex re viri locupletiore fieri, cum eas libertus promittat: quod si pretium ob manumissionem acceperit mulier et sic manumiserit, si quidem ex peculio suo dedit, nummos mariti manere, si vero alius pro eo dedit, fient nummi mulieris: quae sententia recte se habet.

D.24.I.9.1 Se la moglie, avendo ricevuto del denaro <dal marito>, abbia manomesso <un servo>, ed abbia imposto <al liberto> delle attività lavorative, Giuliano afferma che gliele impone esercitando lecitamente un diritto, e l'obbligazione resta ferma, né si considera che la moglie sia resa più ricca in base al patrimonio del marito, dal momento che è il liberto che gliele promette. Se invece la moglie abbia ricevuto un compenso per la manomissione, e perciò abbia manomesso, nel caso in cui <il servo> abbia dato <tale compenso> dal suo peculio, il denaro resterà del marito, se invece altri lo ha dato per il servo, il denaro diverrà della moglie; e questo parere si presenta corretto.

D.24.I.9.2 Inter virum et uxorem mortis causa donationes receptae sunt,

D.24.I.9.2 Fra marito e moglie sono ammesse le donazioni in vista della propria morte,

D.24.I.10 Gaius libro undecimo ad edictum provinciale. quia in hoc tempus excurrit donationis eventus, quo vir et uxor esse desinunt.

D.24.I.10 Gaio, nel libro undicesimo All'editto provinciale. perché il verificarsi dell'evento della donazione scaturisce dal momento in cui cessano di essere marito e moglie.

D.24.I.11 Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum. Sed interim res non statim fiunt eius cui donatae sunt, sed tunc demum, cum mors insecuta est. medio igitur tempore dominium remanet apud eum qui donavit.

D.24.I.11 Ulpiano, nel libro trentaduesimo A Sabino. Ma intanto le cose non divengono subito di colui al quale sono state donate, ma lo divengono solo quando è seguita la morte <del donante>. Nel tempo intermedio, pertanto, la proprietà rimane presso colui che ha donato.

D.24.I.11.1 Sed quod dicitur mortis causa donationem inter virum et uxorem valere, ita verum est, ut non solum ea donatio valeat secundum Iulianum, quae hoc animo fit, ut tunc res fiat uxoris vel mariti, cum mors insequetur, sed omnis mortis causa donatio.

D.24.I.11.1 Ma quello che si dice, cioè che la donazione mortis causa fra marito e moglie è valida, secondo Giuliano è vero in modo che non solo vale quella donazione che si fa con l'intenzione che le cose

diventino della moglie o del marito quando seguirà la morte, ma ogni donazione a causa di morte.

D.24.I.11.2 Quando itaque non retro agatur donatio, emergunt vitia, ut Marcellus animadvertit in specie huiusmodi. maritus uxori mortis causa donatum voluit: interposuit mulier filium familias, qui a marito acciperet eique traderet: deinde, cum moritur maritus, pater familias invenitur: an valeat traditio? et ait consequens esse dici traditionem valere, quia sui iuris effectus est eo tempore, ad quod traditio redigitur, id est cum maritus moriebatur.

D.24.I.11.2 Dal momento che la donazione non ha effetto retroattivo <cioè non ha effetto a partire dal momento del compimento dell'atto, ma ha effetto solo dal momento della morte>, potrebbero emergere vizi <dell'atto>, come osserva Marcello in fattispecie di questo genere. Il marito ha voluto donare alla moglie a causa di morte; la donna ha interposto un figlio in potestà, che ricevesse dal marito e consegnasse <con effetti traslativi> a lei. Poi, alla morte del marito, <il figlio> si ritrova ad essere padre di famiglia <cioè giuridicamente indipendente>. Forse che vale la consegna <che è stata fatta>? E <Marcello> afferma che è conseguente dire che la consegna è valida, perché, al momento al quale si riporta <la validità della> consegna, cioè alla morte del marito, il figlio è diventato giuridicamente indipendente.

D.24.I.11.3 Idem ait: placuisse scio Sabinianis, si filiae familias uxori maritus tradet, donationem eius cum omni suo emolumento fieri, si vivo adhuc marito sui iuris fuerit effecta. quod et Iulianus libro septimo decimo digestorum probat.

D.24.I.11.3 Lo stesso <Marcello> afferma: so che ai Sabiniani pareva bene che, se il marito consegnerà <con effetti traslativi qualcosa come donazione a causa di morte> alla moglie, che è figlia in potestà, la cosa donata diventa di lei con ogni suo incremento <alla morte del marito>, a condizione che ella sia diventata giuridicamente indipendente mentre il marito è ancora vivo. Questo lo approva anche Giuliano, nel libro diciassettesimo *Dei digesti*.

D.24.I.11.4 Proinde et si uxor marito filio familias mortis causa tradat et is viva adhuc uxore sui iuris effectus sit, sine dubio dicemus ipsius fieri.

D.24.I.11.4 Pertanto, anche se la moglie consegnerà <con effetti traslativi qualcosa come donazione> a causa di morte al marito, che è figlio in potestà, e questi sia divenuto giuridicamente indipendente prima della morte di lei, senza dubbio diremo che <la cosa donata> diventa sua.

D.24.I.11.5 Per contrarium quoque si uxor donaverit mortis causa patri familias marito et mortis eius tempore filius familias inveniatur, patri erit nunc emolumentum quaesitum.

D.24.I.11.6 Consequenter Scaevola apud Marcellum notat, si servum interposuit mulier, ut ei tradatur mortis causa, isque adhuc servus dederit mulieri, deinde mortis tempore liber inveniatur, tantundem esse dicendum.

D.24.I.11.7 Idem Marcellus tractat, si is qui interpositus est, posteaquam dederit mulieri, decesserit vivo adhuc donatore, donationem evanescere, quia debeat aliquo momento interpositi fieri et sic ad mulierem transire: quod ita procedit, si ea cui donabatur eum interposuit, non is qui donabat. porro si a marito interpositus est, et res ipsius statim facta est et, si ante mortem mariti tradiderit et decesserit, traditio eius egit aliquid, ut tamen haec traditio pendeat, donec mors sequatur.

D.24.I.11.8 Si uxor rem Titio dederit, ut is marito mortis causa traderet eaque defuncta invitis heredibus eius Titius marito dederit, interest, utrum a muliere sit interpositus Titius an vero a marito cui donabatur: si a muliere interpositus est, obligabit se conditione, si marito tradiderit, si autem a marito sit interpositus, mortua muliere confestim fundus efficietur eius quem maritus interposuit et actionem ipse maritus cum eo habebit.

D.24.I.11.5 Al contrario, anche se la moglie abbia donato a causa di morte al marito padre di famiglia, e al momento della morte di lei egli si trovi ad essere figlio in potestà, l'incremento patrimoniale si sarà allora acquistato al padre <di lui>.

D.24.I.11.6 Di conseguenza, Scevola, annotando Marcello, osserva che va detta la stessa cosa <già detta per il figlio in potestà>, se la donna ha interposto un servo, affinché gli fosse consegnato con effetti traslativi <qualcosa come donazione> a causa di morte, e questi, mentre era ancora servo, abbia dato alla donna, poi al momento della morte <del marito di lei> si ritrovi libero.

D.24.I.11.7 Lo stesso Marcello tratta <la seguente fattispecie>: se colui che fu interposto, dopo aver dato alla donna, sia morto, essendo il donante ancora vivo, la donazione svanisce, perché <la cosa> deve diventare dell'interposto per qualche momento, e così passare alla donna; e ciò procede in questo modo se lo abbia interposto colei alla quale fu donato, non colui che donava. Certo, se è stato interposto dal marito e la cosa sia diventata subito di lui, e se abbia consegnato prima della morte del marito, e poi sia morto, la sua consegna ha prodotto qualcosa <di valido>, in modo però che questa consegna resti sospesa finché abbia fatto seguito la morte <del marito>.

D.24.I.11.8 Se la moglie abbia dato la cosa a Tizio, affinché la consegnasse <con effetti traslativi> al marito <come donazione> a causa di morte, e, morta lei, Tizio, contro il volere degli eredi di lei, l'abbia data al marito, rileva se Tizio sia stato interposto dalla donna oppure dal marito al quale era stata fatta la donazione: se è stato interposto dalla donna, egli <avendo così fatto> si obbligherà con l'azione <di ripetizione> per intimazione; se invece sia stato interposto dal marito,

morta la donna, il fondo sarà diventato subito di colui che il marito ha interposto, e lo stesso marito avrà azione <da mandato> contro di lui.

D.24.I.11.9 Si uxor rem, quam a marito suo mortis causa acceperat, vivo eo alii tradiderit, nihil agitur ea traditione, quia non ante ultimum vitae tempus mulieris fuit. plane in quibus casibus placeat retro agi donationem, etiam sequens traditio a muliere facta in pendentibus habebitur.

D.24.I.11.9 Se la moglie abbia consegnato ad altri la cosa che aveva ricevuto <come donazione> a causa di morte da suo marito, mentre egli è ancora in vita, questa consegna è nulla, perché la cosa non è della donna prima dell'ultimo momento di vita <del marito>. Certo, in questi casi in cui pare bene che la donazione abbia effetto retroattivo <cioè a partire dal momento della morte del donante>, anche la consegna successiva fatta dalla donna resterà in pendenza.

D.24.I.11.10 Si maritus uxori donaverit mortis causa eaque diverterit, an dissolvatur donatio? Iulianus scripsit infirmari donationem nec iam pendere.

D.24.I.11.10 Se il marito abbia donato alla moglie a causa di morte, ed ella abbia divorziato, forse che la donazione si scioglie? Giuliano ha scritto che la donazione si annulla, e non resta pendente.

D.24.I.11.11 Idem ait, si divortii causa facta sit donatio, valere:

D.24.I.11.11 Lo stesso <giurista> afferma che, se la donazione sia stata fatta per causa di divorzio, è valida,

D.24.I.12 Paulus libro septimo ad Sabinum. quae tamen sub ipso divortii tempore, non quae ex cogitatione quandoque futuri divortii fiant:

D.24.I.12 Paolo, nel libro settimo A Sabino. però <sono valide solo> quelle <donazioni> che furono fatte in concomitanza con il momento del divorzio, non quelle fatte in base al pensiero di un futuro divorzio in un momento imprecisato;

D.24.I.13 Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum. sed si mors sit insecta, non videri factas res mulieris, quia donatio in alium casum facta est.

D.24.I.13 Ulpiano, nel libro trentaduesimo A Sabino. ma se sia seguita la morte, non si considera che le cose siano diventate della donna, in quanto la donazione era stata fatta per un altro caso.

D.24.I.13.1 Proinde et si mortis causa uxori donaverit et deportationem passus est, an donatio valeat, videamus. et alias placet in casum deportationis donationem factam valere, quemadmodum in causam

D.24.I.13.1 Allora, vediamo se la donazione sia valida anche nel caso in cui <il marito> abbia donato alla moglie a causa di morte e poi abbia subito la deportazione. E pare bene che, in caso di deportazione,

divortii. cum igitur deportatione matrimonium minime dissolvatur et nihil vitium mulieris incurrit, humanum est donationem, quae mortis causa ab initio facta est, tali exilio subsecuto confirmari, tamquam si mortuo marito rata habebatur, ita tamen, ut non adimatur licentia marito eam revocare, quia et mors eius exspectanda est, ut tunc plenissimam habeat firmitatem, quando ab hac luce fuerit subtractus, sive reversus sive adhuc in poena constitutus.

D.24.I.13.2 Cum quis acceperit, ut in suo aedificet, condici ei id non potest, quia magis donari ei videtur: quae sententia Neratii quoque fuit: ait enim datum ad villam extruendam vel agrum serendum, quod alioquin facturus non erat is qui accepit, in speciem donationis cadere. ergo inter virum et uxorem hae erunt interdictae.

D.24.I.14 Paulus libro septuagesimo primo ad edictum. Quod si vir uxori, cuius aedes incendio consumptae sunt, ad refectionem earum pecuniam donaverit, valet donatio in tantum, in quantum aedificii extractio postulat.

D.24.I.15 Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum. Ex annuo vel menstruo, quod uxori maritus praestat, tunc quod superest revocabitur, si satis immodicum est, id est supra vires dotis.

la donazione fatta valga, come nel caso di divorzio. Sebbene, dunque, il matrimonio non si sciolga affatto con la deportazione e non intervenga nessuna mancanza della donna, è umano che la donazione inizialmente fatta a causa di morte, sopravvenuto tale esilio, venga confermata come sarebbe stata considerata valida se il marito fosse morto, ma in modo da non togliere a lui la facoltà di revocarla, perché bisogna attendere anche la sua morte affinché in quel momento abbia pienissima stabilità, quando cioè egli, sia che sia ritornato sia che stia ancora scontando la pena, sia stato sottratto dalla luce di questo mondo.

D.24.I.13.2 Quando qualcuno ha ricevuto qualcosa per costruire nel suo, quello che ha ricevuto non gli può essere richiesto con l'azione <di ripetizione> per intimazione, perché si considera piuttosto che gli sia stato donato. Questo parere fu anche di Nerazio, il quale infatti afferma che ciò che è stato dato per costruire una villa rustica o seminare un campo, cose che altrimenti chi ha ricevuto non avrebbe fatto, ricade nella specie della donazione. Pertanto tali atti saranno vietati fra marito e moglie.

D.24.I.14 Paolo, nel libro settantunesimo All'editto. Se invece il marito abbia donato alla moglie, le cui case sono state distrutte da un incendio, denaro per ricostruirle, la donazione vale nella misura richiesta dalla costruzione dell'edificio.

D.24.I.15 Ulpiano, nel libro trentaduesimo A Sabino. Dalla somma annua o da quella mensile che il marito eroga alla moglie, sarà chiesto indietro quello che rimane, se è alquanto sopra la misura, cioè al di là delle possibilità della dote.

D.24.I.15.1 Si maritus uxori pecuniam donaverit eaque usuras ex donata pecunia perceperit, lucrabitur. haec ita Iulianus in marito libro octavo decimo digestorum scribit.

D.24.I.16 Tryfoninus libro decimo disputationum. Quid ergo si ex centum, quae vir uxori donavit, quinquaginta apud debitorem eius⁶ perierint, et alia quinquaginta duplicata usuris uxor habet? non plus quinquaginta eius donationis nomine maritus ab ea consequetur.

D.24.I.17 Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum. De fructibus quoque videamus, si ex fructibus praediorum quae donata sunt locupletata sit, an in causam donationis cadant. et Iulianus significat fructus quoque ut usuras licitam habere donationem.

D.24.I.17.1 Sed si quid servus donatus adquisiit, ad eum qui donavit pertinebit.

D.24.I.18 Pomponius libro quarto ex variis lectionibus. Si vir uxoris aut uxor viri servus aut vestimentis usus vel usa fuerit vel in aedibus eius gratis habitaverit, valet donatio.

D.24.I.19 Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum. Si uxor filio donaverit servum, qui in patris mariti sit potestate, deinde is servus ancillam acceperit, dominium mulieri quaeretur: nec interesse Iulianus ait, ex cuius pecunia haec ancilla empta sit, quia nec ex re sua quicquam acquiri potest per eum qui donatur ei cui donatur: hoc enim bonae fidei possessoribus

D.24.I.15.1 Se il marito abbia donato denaro alla moglie ed ella abbia percepito interessi dalla somma donata, ella li lucrerà. Così scrive Giuliano, riguardo al marito, nel libro diciottesimo *Dei digesti*.

D.24.I.16 Trifonino, nel libro decimo *Delle dispute*. Che avviene dunque, se di cento, che il marito ha donato alla moglie, cinquanta siano andati perduti presso il suo debitore, e altri cinquanta la donna li ha raddoppiati per gli interessi? A titolo di tale donazione, il marito non ne conseguirà da lei più di cinquanta.

D.24.I.17 Ulpiano, nel libro trentaduesimo *A Sabino*. Vediamo anche quanto ai frutti, nel caso in cui <la moglie> si sia arricchita dai frutti dei fondi che le sono stati donati, se essi cadano nella condizione di cose donate. E Giuliano si esprime nel senso che anche i frutti, come gli interessi, costituiscono una donazione lecita.

D.24.I.17.1 Ma, se il servo donato ha acquistato qualche cosa, questa apparterrà al donante.

D.24.I.18 Pomponio, nel libro quarto *Dalle lezioni varie*. Se il marito abbia usato dei servi o dei vestiti della moglie, o la moglie di quelli del marito, o abbia abitato gratuitamente nella casa dell'altro coniuge, la donazione è valida.

D.24.I.19 Ulpiano, nel libro trentaduesimo *A Sabino*. Se la moglie abbia donato un servo al figlio, che è in potestà del padre <e> marito, e poi questo servo abbia ricevuto una giovane serva, la proprietà si acquisterà alla donna. E Giuliano afferma che non importa con il denaro di chi sia stata comperata la giovane serva, perché neppure con mezzi propri può venire acquistato qualcosa al <coniuge> donatario per mezzo di chi è

concessum est, virum autem scientem alienum possidere.

D.24.I.19.1 Idem quaerit, si ex re mariti ea ancilla comparata fuerit, an adversus agentem mulierem de dote maritus pretium possit per exceptionem retinere. et dicendum est posse maritum et exceptionem habere, si dos ab eo petetur, secundum Marcelli sententiam et, si solverit, secundum Iulianum condicere posse.

D.24.I.20 Iavolenus libro undecimo epistularum. Si is servus, qui uxori mortis causa donatus est, prius quam vir decederet stipulatus est, in pendenti puto esse causam obligationis, donec vir aut moriatur aut suspicione mortis, propter quam donavit, liberetur: quidquid autem eorum inciderit, quod donationem aut peremat aut confirmet, id quoque causam stipulationis aut confirmabit aut resolvet.

D.24.I.21 Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum. Si quis pro uxore sua vectigal, quod in itinere praestari solet, solvisset, an quasi locupletiore ea facta exactio fiat, an vero nulla sit donatio? et magis puto non interdictum hoc, maxime si ipsius causa profecta est. nam et Papinianus libro quarto responsorum scripsit vecturas uxoris et ministeriorum eius virum itineris sui causa datas repetere non posse: iter autem fuisse videtur viri causa et cum uxor ad virum pervenit. nec interesse, an aliquid de vecturis in contrahendo matrimonio convenerit: non enim donat, qui necessariis oneribus succurrit. ergo et si consensu mariti profecta est mulier propter suas necessarias causas et aliquid maritus

donato: ciò, infatti, è concesso ai possessori di buona fede; il marito, invece, sa di possedere una cosa altrui.

D.24.I.19.1 Lo stesso <giurista> pone la questione, nel caso in cui quella giovane serva sia stata acquistata con mezzi del marito, se, contro la donna che agisca per la <restituzione della> dote, il marito possa mediante eccezione trattenere il prezzo. E si deve dire sia che, secondo il parere di Marcello, il marito può avere l'eccezione, se gli verrà chiesta la dote, sia che, secondo Giuliano, se abbia pagato, può esercitare l'azione <di ripetizione> per intimazione.

D.24.I.20 Giavoleno, nel libro undicesimo Delle epistole. Se quel servo che fu donato alla moglie a causa di morte, prima che il marito morisse, si fece promettere qualche cosa con stipulazione, reputo che la situazione dell'obbligazione sia pendente finché o il marito muoia oppure sia liberato dal pericolo di morte a causa del quale ha donato; a seconda, poi, di quale di queste cose avverrà, la donazione verrà meno o sarà confermata, e ciò confermerà o risolverà anche la condizione della stipulazione.

D.24.I.21 Ulpiano, nel libro trentaduesimo A Sabino. Se qualcuno avesse pagato per sua moglie l'imposta che si suole pagare in viaggio, forse che ne vada pretesa la restituzione, come se ella se ne fosse arricchita, oppure non si tratta di una donazione? E reputo piuttosto che questo <pagamento> non sia vietato, soprattutto se <la moglie> è partita per causa di lui. Infatti, anche Papiniano, nel libro quarto *Dei responsi*, ha scritto che il marito non può ripetere le spese di trasporto della moglie e dei servi di lei, pagate per un viaggio fatto per causa sua; il viaggio, poi, si considera fatto per causa del marito anche quando la moglie viene da lui. E non rileva se, quando si sia contratto il matrimonio, si sia convenuto qualche cosa per i trasporti: infatti, non dona

expensarum nomine ei praestiterit, hoc revocandum non est.

D.24.I.21.1 Si uxor viro dotem promiserit et dotis usuras, sine dubio dicendum est peti usuras posse, quia non est ista donatio, cum pro oneribus matrimonii petantur. quid tamen, si maritus uxori petitionem earum remiserit? eadem erit quaestio, an donatio sit illicita: et Iulianus hoc diceret: quod verum est. plane si convenerat, uti se mulier pasceret suosque homines et idcirco passus est eam dote sua frui, ut se suosque aleret, expeditum erit: puto enim non posse ab ea peti quasi donatum, quod compensatum est.

D.24.I.22 Idem libro tertio ad Sabinum. Uxori suae quis mortis causa servum donavit eumque cum libertate heredem scripsit: an valeat institutio, quaeritur. et puto, si hoc animo eum scripsit heredem, quod donationis se dixit paenituisse, valere institutionem et necessarium heredem domino servum fieri: ceterum si, posteaquam heredem instituit, donavit, donatio praevaleret, vel si ante donavit, non tamen adimendi animo libertatem adscripsit.

D.24.I.23 Idem libro sexto ad Sabinum. Papinianus recte putabat orationem divi Severi ad rerum donationem pertinere: denique si stipulanti spondisset uxori suae, non putabat conveniri posse

chi adempie agli oneri necessari. Quindi, anche se, con il consenso del marito, la moglie è partita per proprie necessità, ed egli le abbia dato qualcosa per le spese, ciò non può essere revocato.

D.24.I.21.1 Se la moglie abbia promesso al marito la dote e gli interessi della stessa, si deve dire senza dubbio che si possono chiedere in giudizio gli interessi, perché questa non è una donazione, dal momento che si richiedono <gli interessi promessi per sostenere> gli oneri del matrimonio. Che si dirà però se il marito abbia rinunciato alla richiesta giudiziale di essi nei confronti della moglie? La questione sarà la stessa: se la donazione sia illecita. E Giuliano direbbe questo, ed è vero. Certo, se si era convenuto che la moglie mantenesse sé e i suoi servi, e quindi <il marito> ha permesso che traesse i frutti della sua dote per alimentare sé e i suoi <servi>, allora <la questione> sarà facile: reputo, infatti, che non si possa chiederle come donato quello che fu compensato.

D.24.I.22 Lo stesso <Ulpiano>, nel libro terzo A Sabino. Taluno ha donato in vista della morte a sua moglie un servo, e <nel testamento> lo ha istituito erede liberandolo; si pone la questione se l'istituzione valga. E reputo che, se lo ha istituito erede con l'intenzione di dire che si era pentito della donazione, l'istituzione è valida, e il servo diviene erede necessario del padrone. Invece, se lo ha donato dopo averlo istituito erede, prevarrà la donazione, o, anche se lo ha donato prima, ma non lo ha liberato con l'intenzione di toglierlo <alla moglie>.

D.24.I.23 Lo stesso <Ulpiano>, nel libro sesto A Sabino. Papiniano reputava correttamente che l'orazione del divo <Settimio> Severo <letta in senato> riguardasse la donazione delle cose. E così, se <il marito> avesse promesso <qualcosa> con stipulazione

heredem mariti, licet durante voluntate maritus decesserit.

D.24.I.24 Paulus libro septimo ad Sabinum. Si inter extraneos facta sit donatio et antequam per tempus legitimum dominium fuerit adquisitum, coierint, vel contra si inter virum et uxorem facta sit donatio et ante impletum tempus supradictum solutum sit matrimonium, nihilo minus procedere temporis suffragium constat, quia altero modo sine vitio tradita est possessio, altero quod fuerit vitium, amotum sit.

D.24.I.25 Terentius Clemens libro quinto ad legem Iuliam et Papiam. Sed et si constante matrimonio res aliena uxori a marito donata fuerit, dicendum est confestim ad usucapionem eius uxorem admitti, quia et si non mortis causa donaverat ei, non impediretur usucapio. nam ius constitutum ad eas donationes pertinet, ex quibus et locupletior mulier et pauperior maritus in suis rebus fit: itaque licet mortis causa donatio interveniat, quasi inter extraneas personas fieri intellegenda est in ea re, quae quia aliena est usucapi potest.

D.24.I.26 Paulus libro septimo ad Sabinum. Si eum, qui mihi vendiderit, iusserim eam rem uxori meae donationis causa dare et is possessionem iussu meo tradiderit, liberatus erit, quia, licet illa iure civili possidere non intellegatur, certe tamen venditor nihil habet quod tradat.

a sua moglie <a scopo di donazione>, non reputava si potesse convenire l'erede del marito <per l'adempimento dell'obbligazione>, anche se il marito sia morto perdurando in ciò che aveva voluto.

D.24.I.24 Paolo, nel libro settimo A Sabino. Se la donazione sia stata fatta fra estranei e, prima di acquistare la proprietà con <il decorso del> periodo di tempo di legge, essi si siano uniti in matrimonio, o, al contrario, se la donazione sia stata fatta fra marito e moglie e, prima del compimento del tempo suddetto, il matrimonio si è sciolto, nondimeno è certo che prosegue l'effetto del decorso del tempo, perché, secondo le prime modalità, il possesso è stato trasferito non viziato, con le seconde, il vizio che vi era è stato rimosso.

D.24.I.25 Terenzio Clemente, nel libro quinto Alla legge Giulia e Papia. Ma, anche se, in costanza di matrimonio, sia stata donata dal marito una cosa altrui alla moglie, si deve dire che la moglie è ammessa subito all'usucapione della stessa, perché, anche se non le era stato donato a causa di morte, l'usucapione non sarebbe impedita. Il diritto che è stato costituito, infatti, riguarda le donazioni per effetto delle quali la moglie si arricchisce e il marito diventa più povero nel suo patrimonio; e così, anche se <in quel caso> intervenga una donazione a causa di morte, riguardo alla cosa che, essendo altrui, può essere usucapita, <la donazione> deve essere intesa come se fosse stata fatta fra persone estranee.

D.24.I.26 Paolo, nel libro settimo A Sabino. Se io abbia ordinato a colui che mi ha venduto <qualcosa> di dare quella cosa a mia moglie per donargliela ed egli per il mio ordine gliene abbia trasferito il possesso, sarà liberato, in quanto, anche se per diritto civile non si

intende che ella possieda, tuttavia è certo che il venditore non ha <più> nulla da consegnare.

D.24.I.26.1 Ex quibus causis inter virum et uxorem concessae sunt donationes, ex isdem et inter socerum et generum nulumve concessas Neratius ait. ergo socer genero mortis vel divortii causa donabit, sed et genero socero mortis suae vel divortii causa.

D.24.I.26.1 Per le stesse cause per cui sono permesse le donazioni fra marito e moglie, Nerazio afferma che sono permesse anche fra suocero e genero o nuora. Pertanto il suocero donerà al genero a causa di morte o di divorzio, ma anche il genero al suocero a causa della sua morte o del divorzio.

D.24.I.27 Modestinus libro septimo regularum. Inter eos, qui matrimonio coituri sunt, ante nuptias donatio facta iure consistit, etiamsi eodem die nuptiae fuerint consecutae.

D.24.I.27 Modestino, nel libro settimo *Delle regole*. Fra coloro che stanno per unirsi in matrimonio, la donazione fatta prima delle nozze permane stabile secondo diritto, anche se le nozze siano seguite lo stesso giorno.

D.24.I.28 Paulus libro septimo ad Sabinum. Si id quod donatum sit perierit vel consumptum sit, eius qui dedit est detrimentum, merito, quia manet res eius qui dedit suamque rem perdit.

D.24.I.28 Paolo, nel libro settimo *A Sabino*. Se quanto è stato donato sia perito o sia stato consumato, ciò è a detrimento del donante: e con ragione, perché la cosa resta di colui che l'ha data ed egli perde una cosa sua.

D.24.I.28.1 Si quid in pueros ex ancillis dotalibus natos maritus impenderit aut in doctrinam aut alimenta, non servatur marito, quia ipse ministeriis eorum utitur: sed illud servatur quod nutrici datum est ad educendum, quia pro capite quid dedisset, quemadmodum si a praedonibus redemisset servos dotalis.

D.24.I.28.1 Se il marito abbia fatto spese per l'insegnamento o gli alimenti in favore dei figli nati da serve dotali, tali spese non sono rimborsate al marito, perché anche egli usa dei loro servizi. Ma si rimborsa quello che è stato dato alla nutrice per allevarli, perché è come se avesse dato qualcosa per salvare loro la vita, allo stesso modo che se avesse riscattato dai predoni dei servi dotali.

D.24.I.28.2 Si quas operas servi viri uxori praestiterint vel contra, magis placuit, nullam habendam earum rationem: et sane non amare nec tamquam inter infestos ius prohibita donationis tractandum est, sed ut inter coniunctos maximo affectu et solam inopiam timentes.

D.24.I.28.2 Se i servi del marito abbiano prestato attività lavorative alla moglie, o viceversa, parve meglio non doversene tenere alcun conto. Ed invero, il diritto del divieto di donazione va trattato non con asprezza né come fra persone ostili, ma come fra

persone unite dal massimo affetto, che solo temono la mancanza di mezzi.

D.24.I.28.3 Si ex decem donatis sibi mulier servum emerit et is quinque sit quinque petenda esse apud Plautium placuit, quemadmodum, si mortuus est, nihil peteretur: si vero quindecim dignus sit, non plus quam decem potest peti, quoniam eatenus donator pauperior factus esset.

D.24.I.28.3 Se con dieci, che le sono stati donati, la donna si sia comprata un servo e questi valga cinque, a Plauzio parve bene che fossero da chiedere in giudizio cinque, allo stesso modo che, se il servo fosse morto, non si richiederebbe nulla. Se invece il suo valore sia di quindici, non si può richiedere più di dieci, in quanto solo di tanto il donante ha avuto una diminuzione patrimoniale.

D.24.I.28.4 Quod si ex decem duos servos emerit et eorum alter mortuus sit, alter decem dignus sit, solet quaeri. et plerique et Pomponius interesse putant, utrum uno pretio venierint an diversis: si uno, tota decem petenda, quemadmodum si una res empta deterior facta est, vel grex vel carrucha et aliqua pars inde perisset: si diversis, hoc solum petendum, quanti sit emptus qui superest.

D.24.I.28.4 Suole, però, porsi la questione <di cosa accada> nel caso in cui invece con i dieci <la donna> abbia comprato due servi e uno di essi sia morto e l'altro valga dieci. E la maggior parte <dei giuristi> e Pomponio reputano rilevante distinguere se siano stati venduti a un unico prezzo o a prezzi distinti: se a un unico prezzo, sono da chiedere tutti i dieci, come se una sola cosa comprata si fosse deteriorata, come il gregge o la carrozza, e di conseguenza una parte di essa fosse perita; se a prezzi distinti, si deve chiedere solamente la somma alla quale sia stato comprato quello che rimane.

D.24.I.28.5 Iulianum putasse Pomponius refert, si quid per eum servum, quem ex nummis a marito donatis mulier emisset adquisisset (forte legatum, hereditatem) aut partus editus esset, eo quoque nomine petitionem faciendam esse.

D.24.I.28.5 Pomponio riferisce che Giuliano aveva reputato che, se la donna avesse acquistato qualcosa (per esempio un legato o una eredità) per mezzo di quel servo che aveva comprato con il denaro donato dal marito, oppure fosse venuta alla luce la prole <di una serva comprata ugualmente con il denaro del marito>, la richiesta in giudizio dovrebbe essere fatta anche per tali acquisti.

D.24.I.28.6 Illud constat, si antequam a viro annum acciperet, mulier ipsa de suo aut etiam mutuata impenderit, videri tantum iam ex annuo consumptum.

D.24.I.28.6 Risulta certo che, se la donna, prima di ricevere l'annualità dal marito, avesse speso qualcosa del proprio o anche preso a mutuo, ciò si considererebbe già consumato su tale annualità.

D.24.I.28.7 Illud recte dictum Celsus ait: si dotis usuras annuas uxor stipulata sit, licet ei non debeantur, quia tamen quasi de annuo convenerit, peti quidem dotis iudicio non possunt, compensari autem possunt: idem ergo dicemus in qualibet pactione annui nomine facta.

D.24.I.29 Pomponius libro quarto decimo ad Sabinum. Si mulier ex pecunia donata emptum servum vendidisset et alium emisset, posteriorem periculo mulieris esse Fulcinius scripsit: quod non est verum, licet non ex re mariti emptus sit.

D.24.I.29.1 Si vir uxori lanam donavit et ex ea lana vestimenta sibi confecit, uxoris esse vestimenta Labeo ait:

D.24.I.30 Gaius libro undecimo ad edictum provinciale. utilem tamen viro competere.

D.24.I.31 Pomponius libro quarto decimo ad Sabinum. Sed si vir lana sua vestimentum mulieri confecerit, quamvis id uxori confectum fuerit et uxoris cura, tamen viri esse neque impedire, quod in ea re uxor tamquam lanipendia fuerit et viri negotium procurarit.

D.24.I.31.1 Si uxor lana sua, operis ancillarum viri, vestimenta sui nomine confecit muliebria, et vestimenta mulieris esse et pro operis ancillarum viro

D.24.I.28.7 Celso afferma che è stato correttamente detto questo: se la donna si sia fatta promettere con stipulazione interessi annui sulla dote, anche se non le sono dovuti, tuttavia, in quanto ha convenuto come con riguardo ad una annualità, <tali interessi> non possono certamente richiedersi con l'azione dotale, ma si possono compensare. Lo stesso dunque diremo riguardo a qualsiasi pattuizione fatta a titolo di annualità.

D.24.I.29 Pomponio, nel libro quattordicesimo A Sabino. Se la donna avesse venduto un servo comprato con denaro donatole <dal marito> e ne avesse comprato un altro, Fulcinio ha scritto che questo secondo sarebbe a rischio e pericolo della donna; e ciò non è vero, anche se non sia stato comprato con mezzi patrimoniali del marito.

D.24.I.29.1 Se il marito ha donato della lana alla moglie e da detta lana ella ha fatto delle vesti per sé, Labeone afferma che le vesti sono della moglie;

D.24.I.30 Gaio, nel libro undicesimo All'editto provinciale. però al marito compete <l'azione> in via utile.

D.24.I.31 Pomponio, nel libro quattordicesimo A Sabino. Ma se il marito con lana propria abbia fatto un vestito alla moglie, anche se esso sia stato fatto per la moglie e a cura di lei, tuttavia è del marito, e non è di ostacolo il fatto che la moglie in ciò sia stata come una direttrice delle filatrici e abbia fatto come da procuratore in un affare del marito.

D.24.I.31.1 Se la moglie, con propria lana e con attività lavorative di serve del marito, ha confezionato in nome proprio dei vestiti femminili, anche i vestiti

praestare nihil debere: sed viri nomine vestimenta confecta virilia viri esse, ut is lanae uxori praestet pretium: sed si non virilia vestimenta suo nomine mulier confecit, sed ea viro donavit, non valere donationem, cum illa valeat, cum viri nomine confecit: nec umquam operas viri ancillarum aestimari convenit.

D.24.I.31.2 Si vir uxori aream donaverit et uxor in ea insulam aedificaverit, ea insula sine dubio mariti est, sed eam impensam mulierem servaturam placet: nam si maritus vindicet insulam, retentionem impensae mulierem facturam.

D.24.I.31.3 Si duo mancipia fuerint singula quinis digna, sed utrumque unis quinque donationis causa a viro mulieri vel contra venierint, melius dicitur communia ea esse pro portione pretii nec tandem spectandum esse, quanti mancipia sint, sed quantum ex pretio donationis causa sit remissum: sine dubio licet a viro vel uxore minoris emere, si non sit animus donandi.

D.24.I.31.4 Si vir uxori vel contra quid vendiderit vero pretio et donationis causa paciscantur, ne quid venditor ob eam rem praestet, videndum est, quid ea venditione agatur, utrum res venierit et totum negotium valeat, an ut totum negotium irritum sit, an vero ut ea sola pactio irrita sit, quemadmodum irrita esset, si post contractam emptionem novo consilio inito id pacti fuissent. et verius est pactum dumtaxat irritum esse.

sono della moglie e non deve prestare nulla al marito per le attività lavorative delle serve. Ma se in nome del marito sono stati confezionati abiti maschili, essi sono del marito, purché questi presti alla moglie il valore della lana. Ma se la moglie ha confezionato in nome proprio vestiti non da uomo, ma li ha donati al marito, la donazione non è valida, perché essa vale quando li ha confezionati in nome del marito; e si convenne <fra i giuristi> che non si faccia mai la stima delle attività lavorative delle serve del marito.

D.24.I.31.2 Se il marito abbia donato un'area alla moglie e la moglie vi abbia edificato un casamento, quel casamento senza dubbio è del marito, ma pare bene che la donna possa ottenere il rimborso di quelle spese: se il marito, infatti, rivendichi il casamento, la donna effettuerà la ritenzione <del casamento in ragione> delle spese.

D.24.I.31.3 Se vi siano stati due servi ciascuno del valore di cinque, ma entrambi siano stati venduti dal marito alla moglie, o viceversa, per soli cinque a causa di donazione, si dirà meglio che essi sono comuni in proporzione al prezzo, e in definitiva non si deve guardare quanto valgono i servi, bensì quanto sia stato scontato sul prezzo a causa di donazione. Senza dubbio è lecito comprare per meno <del vero prezzo> dal marito o dalla moglie, se non vi sia l'intenzione di donare.

D.24.I.31.4 Se il marito abbia venduto qualcosa alla moglie, o viceversa, al vero prezzo e pattuiscono a causa di donazione che per tale <vendita> a nulla sia tenuto il venditore, bisogna vedere che cosa si sia concluso in concreto in tale vendita, cioè se la cosa sia stata venduta e tutto l'affare valga, oppure se tutto l'affare sia invalido, oppure se sia invalido quel solo patto, come sarebbe invalido se, dopo aver concluso la

compera, avendo acceduto ad un nuovo proposito, avessero pattuito ciò. Ed è più vero che solo il patto è invalido.

D.24.I.31.5 Idem dicemus, si donationis causa pacti sint, ne fugitivum aut erronem praestent, id est integras esse actiones aedilicias et ex empto.

D.24.I.31.5 Lo stesso diremo, nel caso in cui abbiamo pattuito a causa di donazione di non garantire che <il servo non è> fuggitivo o vagabondo: vale a dire che restano intatte le azioni edilizie e da compera.

D.24.I.31.6 Quod vir uxori in diem debet, sine metu donationis praesens solvere potest, quamvis commodum temporis retenta pecunia sentire potuerit.

D.24.I.31.6 Ciò che il marito deve alla moglie ad un certo termine, può pagarlo subito senza timore di <compiere una> donazione, sebbene avrebbe potuto percepire il vantaggio del termine trattenendo il denaro.

D.24.I.31.7 Quod legaturus mihi aut hereditatis nomine relicturus es, potes rogatus a me uxori meae relinquere et non videtur ea esse donatio, quia nihil ex bonis meis deminuitur: in quo maxime maiores donanti succurrisse Proculus ait, ne amore alterius alter despoliaretur, non quasi malivolos, ne alter locupletior fieret.

D.24.I.31.7 Richiesto da me, tu puoi lasciare a mia moglie ciò che stai per lasciare a me a titolo di legato o di eredità, e non si considera che questa sia una donazione, perché il mio patrimonio non subisce alcuna diminuzione; Proculo afferma che i nostri antenati in questo aiutarono al massimo il <coniuge> donante, affinché per amore dell'altro, non come persone che si vogliono del male, l'uno non fosse spogliato, e l'altro non diventasse più ricco.

D.24.I.31.8 Si vir uxori munus immodicum calendis Martiis aut natali die dedisset, donatio est: sed si impensas, quas faceret mulier, quo honestius se tueretur, contra est.

D.24.I.31.8 Se il marito, al primo di marzo <cioè, a capodanno> o al compleanno, avesse dato alla moglie un dono smodato, quella è una donazione <e quindi è proibita>; ma è il contrario, se <il marito> avesse dato <il denaro necessario per> delle spese fatte dalla moglie per sostentarsi in modo più adeguato <al suo rango>.

D.24.I.31.9 Non videtur locupletior facta esse mulier, si aut in opsonio aut in unguentis aut in cibariis familiae donatam sibi pecuniam impenderit.

D.24.I.31.9 Non si considera che la donna sia diventata più ricca, se abbia speso il denaro che le è stato donato o in pietanze o in unguenti o in cibarie per la famiglia servile.

D.24.I.31.10 Quae vir cibaria uxoris familiae iumentisve praestiterit, quae in usu communi erant, non condicentur: quod si familiam domesticam uxoris aut venaliciam pavit, contra puto observari debere.

D.24.I.32 Ulpianus libro trigesimo tertio ad Sabinum. Cum hic status esset donationum inter virum et uxorem, quem antea rettulimus, imperator noster Antoninus Augustus ante excessum divi Severi patris sui oratione in senatu habita auctor fuit senatui censendi Fulvio Aemiliano et Nummio Albino consulibus, ut aliquid laxaret ex iuris rigore.

D.24.I.32.1 Oratio autem imperatoris nostri de confirmandis donationibus non solum ad ea pertinet, quae nomine uxoris a viro comparata sunt, sed ad omnes donationes inter virum et uxorem factas, ut moriente eo qui donavit et ipso iure res fiant eius cui donatae sunt et obligatio sit civilis et de Falcidia ubi possit locum habere tractandum sit: cui locum ita fore opinor, quasi testamento sit confirmatum quod donatum est.

D.24.I.32.2 Ait oratio "fas esse eum quidem qui donavit paenitere: heredem vero eripere forsitan adversus voluntatem supremam eius qui donaverit durum et avarum esse".

D.24.I.31.10 Non si richiedono con l'azione <di ripetizione> per intimazione quelle cibarie che il marito abbia prestato per la famiglia servile della moglie, o per i giumenti che erano in uso comune; reputo invece che si dovrà dire il contrario, nel caso in cui il marito abbia alimentato la famiglia servile domestica o quella in vendita, della moglie.

D.24.I.32 Ulpiano, nel libro trentatreesimo A Sabino. Essendo lo stato <della disciplina> delle donazioni fra marito e moglie quello che abbiamo riferito prima, il nostro imperatore Antonino <Caracalla> Augusto, prima del decesso del divo <Settimio> Severo, suo padre, con una orazione tenuta in senato sotto il consolato di Fulvio Emiliano e Nummio Albino, fece allo stesso la proposta di deliberare di temperare in qualche modo il rigore del diritto.

D.24.I.32.1 L'orazione del nostro imperatore sulla conferma delle donazioni, poi, riguarda non solo le cose acquistate dal marito a nome della moglie, ma tutte le donazioni fatte fra marito e moglie, affinché, morendo quello <dei coniugi> che abbia donato, sia ipso iure le cose diventino di quello cui sono state donate, sia l'obbligazione <che sia oggetto della donazione> venga ad essere <vincolante secondo il diritto> civile, sia debba tenersi conto della <legge> Falcidia, ove essa possa applicarsi; credo che si dia luogo all'applicazione di questa <legge> ad esempio quando la donazione sia stata confermata per testamento.

D.24.I.32.2 L'orazione afferma: «È certo moralmente lecito, a colui che ha donato, pentirsi; è inverosimile cosa dura e avara che l'erede tolga <quanto è stato donato>, forse contro la suprema volontà del donante stesso».

D.24.I.32.3 Paenitentiam accipere debemus supremam. proinde si uxori donavit, deinde eum paenituit, mox desiit paenitere, dicendum est donationem valere, ut supremum eius spectemus iudicium, quemadmodum circa fideicommissa solemus, vel in legatis cum de doli exceptione opposita tractamus, ut sit ambulatoria voluntas eius usque ad vitae supremum exitum.

D.24.I.32.4 Sed ubi semel donatorem paenituit, etiam heredi revocandi potestatem tribuimus, si appareat defunctum evidenter revocasse voluntatem: quod si in obscuro sit, proclivior esse debet iudex ad comprobendam donationem.

D.24.I.32.5 Si maritus ea quae donaverit pignori dederit, utique eum paenituisse dicemus, licet dominium retinuit. quid tamen, si hoc animo fuit, ut vellet adhuc donatum? finge in possessionem precariam mulierem remansisse paratamque esse satisfacere creditoribus. dicendum est donationem valere: nam et si ab initio ei rem obligatam hoc animo donasset, dicerem vim habere donationem, ut parata satisfacere mulier haberet doli exceptionem: quin immo et si satisfacisset, potuisse eam per doli exceptionem consequi, ut sibi mandentur actiones.

D.24.I.32.6 Si donator servus fuerit effectus privati, dicendum est non impletam, sed peremptam donationem, quamvis morti servitus comparetur: proinde et si ipsa in servitutem redigatur cui donatum est, extincta erit donatio.

D.24.I.32.3 Per pentimento dobbiamo intendere quello supremo. Pertanto, se <il marito> ha donato alla moglie, poi se ne è pentito e dopo ha cessato di pentirsene, è da dire che la donazione è valida, in modo che guardiamo la sua suprema decisione, così come siamo soliti fare per i fedecommessi o per i legati, quando ci occupiamo dell'eccezione di dolo che è stata opposta, potendo la sua volontà variare fino al momento supremo della vita.

D.24.I.32.4 Ma, ove il donante si è pentito una volta, abbiamo attribuito anche all'erede la potestà di revocare, se appaia che il defunto abbia evidentemente revocato la <sua> volontà; però, nel caso in cui <la volontà del defunto> sia oscura, il giudice deve piuttosto essere incline a confermare la donazione.

D.24.I.32.5 Se il marito abbia dato in pegno le cose che aveva donato, diremo che si è comunque pentito, anche se ne ha trattenuto la proprietà. Che avviene tuttavia, se ebbe l'intenzione di volere che la cosa rimanesse ancora donata? Supponi che la donna sia rimasta nel possesso precario e sia pronta a soddisfare il creditore. È da dire che la donazione è valida: infatti, anche se fin dall'inizio le avesse donato una cosa vincolata <in pegno> con questa intenzione, direi che la donazione ha valore, cosicché la donna pronta a soddisfare <il creditore pignoratizio del marito> avrebbe l'eccezione di dolo. Che, anzi, anche se la stessa avesse soddisfatto <il creditore>, avrebbe potuto ottenere per mezzo dell'eccezione di dolo che le fossero cedute le azioni.

D.24.I.32.6 Se il donante sia diventato servo di un privato, deve dirsi che, sebbene la servitù sia paragonabile alla morte, la donazione non si è perfezionata, ma è venuta meno; quindi, anche se sia

ridotta in servitù colei a cui si è donato, la donazione sarà estinta.

D.24.I.32.7 Si maritus uxori donaverit et mortem sibi ob sceleris conscientiam consciverit vel etiam post mortem memoria eius damnata sit, revocabitur donatio: quamvis ea quae aliis donaverit valeant, si non mortis causa donavit.

D.24.I.32.7 Se il marito abbia donato alla moglie e, per la consapevolezza di <aver commesso> un crimine, si sia dato la morte, o anche dopo la sua morte la sua memoria sia stata condannata, la donazione sarà revocata, nonostante le donazioni fatte ad altri valgano, a meno che non le abbia fatte a causa di morte.

D.24.I.32.8 Si miles uxori donaverit de castrensibus bonis et fuerit damnatus, quia permissum est ei de his testari (si modo impetravit ut testetur cum damnaretur), donatio valebit: nam et mortis causa donare poterit, cui testari permissum est.

D.24.I.32.8 Se un militare abbia fatto una donazione dai beni castrensi alla moglie e sia stato condannato, la donazione varrà (purché abbia impetrato di testare, pur venendo condannato), poiché di questi beni gli è permesso disporre per testamento: colui al quale è permesso di fare testamento, infatti, potrà anche donare a causa di morte.

D.24.I.32.9 Quod ait oratio "consumpsisse", sic accipere debemus, ne is, qui donationem accepit locupletior factus sit: ceterum si factus est, orationis beneficium locum habebit. sed et si non sit factus locupletior, dederit tamen tantam quantitatem eaque exstet, dicendum est, si is decessit, qui factus est locupletior, posse repetere id quod dedit nec compensare id quod consumpsit, quamvis divortio secuto haec compensatio locum habeat.

D.24.I.32.9 Ciò che l'orazione afferma: «aver consumato» dobbiamo intenderlo nel senso che chi ha ricevuto la donazione non sia divenuto più ricco; peraltro, se lo è diventato, si applicherà il beneficio dell'orazione. Ma anche se <avendo consumato> non sia divenuto più ricco, ma egli abbia dato <a sua volta al coniuge primo donante> la stessa quantità e questa ci sia ancora, è da dire che, se è morto colui che si è arricchito, <l'altro coniuge> può ripetere quello che ha dato e non compensare ciò che ha consumato, sebbene, nei casi in cui abbia fatto seguito il divorzio, si applica questa compensazione.

D.24.I.32.10 Si divortium post donationem intercessit aut prior decesserit qui donum accepit, veteri iuri statur, hoc est, si maritus uxori donatum vult, valeat donatio, quod si non vult, exstinguitur: plerique enim cum bona gratia discedunt, plerique cum ira sui animi et offensa.

D.24.I.32.10 Se il divorzio è intervenuto dopo la donazione, o quello che ha ricevuto il dono sia morto per primo, si sta all'antico diritto, cioè, se il marito vuole che sia donato alla moglie, la donazione vale, se non vuole, si estingue: infatti, molti si separano di buona grazia, molti con ira e offesa del loro animo.

D.24.I.32.11 Quid ergo, si divortium factum est, deinde matrimonium restauratur, et in divortio vel mutata est voluntas vel eadem duravit, restaurato tamen matrimonio et voluntate donatoris reconciliata an donatio duret, si constante matrimonio donator decesserit? et potest defendi valere.

D.24.I.32.12 Quod si divortium non intercesserit, sed frivusculum, profecto valebit donatio, si frivusculum quievit.

D.24.I.32.13 Si mulier et maritus diu seorsum quidem habitaverint, sed honorem invicem matrimonii habebant (quod scimus interdum et inter consulares personas subsecutum), puto donationes non valere, quasi duraverint nuptiae: non enim coitus matrimonium facit, sed maritalis affectio: si tamen donator prior decesserit, tunc donatio valebit.

D.24.I.32.14 Si ambo ab hostibus capti sint et qui donavit et cui donatum est, quid dicimus? et prius illud volo tractare. oratio, si ante mors contigerit ei cui donatum est, nullius momenti donationem esse voluit: ergo si ambo decesserint quid dicemus, naufragio forte vel ruina vel incendio? et si quidem possit apparere, quis ante spiritum posuit, expedita est quaestio: sin vero non appareat, difficilis quaestio est. et magis puto donationem valuisse et his ex verbis orationis defendimus: ait enim oratio "si prior vita decesserit qui donatum accepit": non videtur autem prior vita decessisse qui donatum accepit, cum simul decesserint. proinde rectissime dicitur utrasque donationes valere, si forte invicem donationibus factis simul decesserint, quia neuter alteri supervixerit, licet de commorientibus

D.24.I.32.11 Che avviene dunque, se è stato fatto il divorzio e poi si è ripristinato il matrimonio e durante il periodo di divorzio o si è mutata volontà o la medesima è perdurata, ma, quando si è ripristinato il matrimonio, si è riconciliata anche la volontà del donante: forse che la donazione durerebbe, se, in costanza di matrimonio, il donante sia morto? E se ne può difendere la validità.

D.24.I.32.12 Ma, se non è intervenuto il divorzio, ma un dissidio, certamente la donazione varrà, se il dissidio si è appianato.

D.24.I.32.13 Se la moglie e il marito abbiano sì abitato a lungo separati, ma conservavano il vicendevole onore proprio del matrimonio (il che sappiamo essere talora avvenuto anche fra persone di dignità consolare), reputo che le donazioni non sono valide, come se le nozze siano perdurate; non è, infatti, l'unione fisica che fa il matrimonio, ma l'affetto maritale; se, però, il donante sia morto prima, allora la donazione varrà.

D.24.I.32.14 Che cosa diciamo, se il donante e il donatario siano stati entrambi catturati dai nemici? E prima voglio trattare il problema seguente. L'orazione volle che la donazione non abbia valore, se sia premorto il donatario; che diremo dunque, se entrambi siano morti, per esempio in un naufragio, in un crollo o in un incendio? E se certo possa risultare chi è spirato per primo, la questione è risolta; ma se non risulti, la questione è difficile. E reputo preferibile che la donazione sia valida e sosteniamo ciò sulla base delle seguenti parole dell'orazione: infatti, l'orazione afferma: «se per primo abbia lasciato questa vita chi ha ricevuto ciò che è stato donato», e certo non sembra che chi ha ricevuto ciò che è stato donato sia morto per primo, quando sono morti insieme. Quindi molto

oratio non senserit: sed cum neuter alteri supervixerit, donationes mutuae valebunt: nam et circa mortis causa donationes mutuas id erat consequens dicere neutri datam conditionem: locupletes igitur heredes donationibus relinquent. secundum haec si ambo ab hostibus simul capti sint amboque ibi decesserint non simul, utrum captivitatis spectamus tempus, ut dicamus donationes valere, quasi simul decesserint? an neutram, quia vivis eis finitum est matrimonium? an spectamus, uter prius decesserit, ut in eius persona non valeat donatio? an uter rediit, ut eius valeat? mea tamen fert opinio, ubi non reverterunt, ut tempus spectandum sit captivitatis, quasi tunc defecerint: quod si alter redierit, eum videri supervixisse, quia redit.

correttamente si dirà che, nel caso in cui <i coniugi> siano fatti donazioni mutue e poi siano morti insieme, entrambe le donazioni sono valide, in quanto nessuno è sopravvissuto all'altro, anche se l'orazione non ha inteso parlare di commorienti. Ma, non essendo nessuno dei due sopravvissuto all'altro, le mutue donazioni saranno valide: infatti, anche per le mutue donazioni a causa di morte era conseguente dire che a nessuno dei due è data l'azione <di ripetizione> per intimazione; lasceranno dunque gli eredi arricchiti dalle donazioni. Secondo quanto esposto, se entrambi siano stati catturati insieme dai nemici, e ivi entrambi siano morti non nello stesso tempo, forse che guardiamo il momento della cattura, così da dire che le donazioni sono valide, come se siano morti contemporaneamente? Oppure né l'una né l'altra <donazione è valida>, perché il matrimonio è finito mentre erano ancora vivi? O guardiamo chi dei due sia premorto, così che non sia valida la donazione a favore della sua persona? Ovvero chi dei due sia ritornato, così che sia valida quella a suo favore? La mia opinione però è che, se non sono tornati, il momento da considerare è quello della cattura, come se in quel momento siano morti. Se invece uno sia ritornato, si considera che egli sia sopravvissuto, perché è ritornato.

D.24.I.32.15 Qui quasdam res ex his quas donaverat legasset, quasdam non, non videbitur ceteras noluisse ad uxorem pertinere: plerumque enim antea legat, postea donat: vel alia causa fuit legandi.

D.24.I.32.15 Chi avesse lasciato in legato <alla moglie> alcune delle cose tra quelle che le aveva donato, ed altre no, non si considererà aver voluto che le altre cose non fossero della moglie: il più delle volte, infatti, prima <uno> dà in legato, poi dona; altresì, la causa del legare è stata un'altra.

D.24.I.32.16 Oratio non solum virum et uxorem complectitur, sed etiam ceteros, qui propter matrimonium donare prohibentur: ut puta donat socer nurui vel contra, vel socer genero vel contra, vel consocer consocero qui copulatos matrimonio in

D.24.I.32.16 L'orazione comprende non solo il marito e la moglie, ma anche tutti gli altri ai quali è proibito donare a causa del matrimonio, come per esempio il suocero che dona alla nuora o viceversa, o il suocero al genero o viceversa, o il consuocero al

potestate habent: nam ex mente orationis his quoque omnibus permissum est in eundem casum donare: et ita et Papinianus libro quarto responsorum sensit: sic enim scribit: socer nurui vel genero donavit: postea filius eius vel filia constante matrimonio vita decessit: quamquam vitium donationis perseveret, tamen, si socer nullam quaestionem donationibus intulit, post mortem eius contra heredes orationis sententia videtur intervenire: nam quae ratio donationem prohibuit, eadem beneficium datum implorabit. ut igitur valeat donatio ista, Papinianus exigit, ut et filius eius qui donavit ante decesserit, et socer postea durante voluntate.

D.24.I.32.17 Si filius familias, qui castrense peculium habet vel quasi castrense, uxori donet, filii personam et mortem spectabimus.

D.24.I.32.18 Si nurus socero donaverit, mortem nurus et perseverantem in supremam diem voluntatem spectare nos oportet. quod si socer ante decesserit, dicemus extinctam donationem an, quia maritus vivit, si uxori suae supervixit, admittimus vim habere donationem? et si quidem maritus solus socero heres exstitit, quasi nova donatio potest servari in maritum collata, ut illa finita sit, alia coeperit: sin vero filius heres patri non est, finita erit donatio ratione nova.

D.24.I.32.19 Si socer nurui nuntium miserit, donatio erit irrita, quamvis matrimonium concordantibus viro et uxore secundum rescriptum imperatoris nostri cum

consuocero che hanno in potestà i congiunti in matrimonio. Infatti, secondo lo spirito dell'orazione, anche a tutti questi è permesso donare nello stesso caso, e così credette anche Papiniano, nel libro quarto *Dei responsi*. Così, infatti, egli scrive: il suocero ha donato alla nuora o al genero, poi suo figlio o sua figlia morì in costanza di matrimonio; anche se il vizio della donazione perduri, tuttavia, se il suocero non ha sollevato alcuna questione sulle donazioni, dopo la morte di lui, il disposto dell'orazione si considera intervenire contro gli eredi, perché la stessa ragione, che proibì la donazione, richiederà il beneficio concesso. Affinché dunque questa donazione sia valida, Papiniano esige che anche il figlio del donante sia morto prima e il suocero sia morto dopo, perdurando la sua volontà.

D.24.I.32.17 Se il figlio in potestà, che ha il peculio castrense o quasi castrense, doni alla moglie, avremo riguardo alla persona e alla morte del figlio.

D.24.I.32.18 Se la nuora abbia donato al suocero, dobbiamo guardare alla morte della nuora e alla sua volontà perseverante fino al giorno supremo. Se il suocero sia morto prima, diremo che la donazione è estinta, oppure, poiché il marito vive, se è sopravvissuto a sua moglie, ammettiamo forse che la donazione è valida? E inverò, se il marito è divenuto l'unico erede del suocero, si può ritenere trasferita al marito come se fosse una nuova donazione, quasi quella sia finita e un'altra sia iniziata. Se invece il figlio non è erede del padre, la donazione sarà finita per una nuova ragione.

D.24.I.32.19 Se il suocero abbia mandato il nuncius del ripudio alla nuora, la donazione sarà irrita, anche se, secondo il rescritto del nostro imperatore <Antonino Caracalla> con il padre <Settimio Severo>, essendo

patre comprobatum est: sed quod ad ipsos, inter quos donatio facta est, finitum est matrimonium.

D.24.I.32.20 Proinde et si duo consoceri invicem donaverint, idem erit dicendum, si invitis filiis nuntium remiserint, inter ipsos irritam esse donationem. in hac autem donatione inter soceros facta mors desideranda est eius qui donavit constante matrimonio et iure potestatis durante: idemque et in his qui sunt in eorum potestate.

D.24.I.32.21 Si consocer consocero donaverit et alter eorum vel uterque copulatos emancipaverit, debet dici donationem ad orationem non pertinere et ideo infirmari donationem.

D.24.I.32.22 Si sponsus sponsae donaverit in tempus matrimonii collata donatione, quamvis inter virum et uxorem donatio non videatur facta et verba orationis minus sufficiant, tamen donationem dicendum est ad sententiam orationis pertinere, ut, si duraverit voluntas usque ad mortem, valeat donatio.

D.24.I.32.23 Sive autem res fuit quae donata est sive obligatio remissa, potest dici donationem effectum habituram: ut puta uxori acceptum tulit donationis causa quod debeat: potest dici pendere acceptilationem non ipsam, sed effectum eius. et generaliter universae donationes, quas impediri diximus, ex oratione valebunt.

d'accordo marito e moglie, il matrimonio è confermato. Ma, con riferimento a coloro fra i quali fu fatta la donazione, il matrimonio è finito.

D.24.I.32.20 Pertanto, anche se due consoceri si siano fatti donazioni a vicenda, sarà da dire la stessa cosa: se abbiano mandato il libello di ripudio <per il divorzio dei figli> contro il volere dei figli stessi, la donazione fra loro è irrita. In rapporto a tale donazione fatta fra suoceri, si deve attendere la morte del donante, avvenuta in costanza di matrimonio e perdurando il diritto di potestà; e lo stesso vale per quelli che sono in loro potestà.

D.24.I.32.21 Se il consocero abbia donato al consocero e uno di loro o entrambi abbiano emancipato i <rispettivi figli, fra loro> coniugi, si deve dire che la donazione non è <più> compresa nell'orazione, e quindi la donazione è resa invalida.

D.24.I.32.22 Se il promesso sposo abbia donato alla promessa sposa riferendo la donazione al momento del matrimonio, anche se la donazione non si consideri fatta fra marito e moglie e le parole dell'orazione non la contemplino, tuttavia è da dire che rientra nel disposto dell'orazione, cosicché, se la volontà sarà durata fino alla morte, la donazione valga.

D.24.I.32.23 Sia stata donata una cosa o sia stata rimessa un'obbligazione, si può dire che la donazione verrà ad avere effetto, come, per esempio, se, a causa di donazione, <il marito> ha rimesso con forma solenne alla moglie ciò che ella gli deve, si può dire che pende non la remissione solenne stessa, ma il suo effetto. E in generale tutte le donazioni, che abbiamo detto essere vietate, varranno in forza dell'orazione.

D.24.I.32.24 Si inter virum et uxorem societas donationis causa contracta sit, iure vulgato nulla est, nec post decretum senatus emolumentum ea liberalitas, ut actio pro socio constituatur, habere poterit: quae tamen in commune tenuerunt fine praestituto, revocanda non sunt. idcirco igitur pro socio actio non erit, quia nulla societas est, quae donationis causa interponitur, nec inter ceteros et propter hoc nec inter virum et uxorem.

D.24.I.32.25 Idem erit dicendum et si emptio contracta sit donationis causa: nam nulla erit.

D.24.I.32.26 Plane si minoris res venierit donationis causa vel postea pretium sit remissum, admittemus donationem valere ad senatus consultum.

D.24.I.32.27 Si quis sponsam habuerit, deinde eandem uxorem duxerit cum non liceret, an donationes quasi in sponsalibus factae valeant, videamus. et Iulianus tractat hanc quaestionem in minore duodecim annis, si in domum quasi mariti immatura sit deducta: ait enim hanc sponsam esse, etsi uxor non sit. sed est verius, quod Labeoni videtur et a nobis et a Papiniano libro decimo quaestionum probatum est, ut, si quidem praecesserint sponsalia, durent, quamvis iam uxorem esse putet qui duxit, si vero non praecesserint, neque sponsalia esse, quoniam non fuerunt, neque nuptias, quod nuptiae esse non potuerunt. ideoque si sponsalia antecesserint, valet donatio: si minus, nulla est, quia non quasi ad extraneam, sed quasi ad uxorem fecit et ideo nec oratio locum habebit.

D.24.I.32.24 Se fra marito e moglie sia stata costituita, a causa di donazione, una società, per diritto comunemente applicato essa è nulla e neanche dopo la delibera del senato quella liberalità potrà implicare un vantaggio, come il venire in essere dell'azione a favore del socio; le cose, però, che hanno tenuto in comune per lo scopo stabilito non devono essere revocate. Non vi sarà dunque l'azione a favore del socio, perché è nulla la società interposta per causa di donazione, né fra gli altri né, perciò, fra marito e moglie.

D.24.I.32.25 Lo stesso si dovrà dire anche se sia stato comprato alcunché a causa di donazione: infatti, ciò sarà nullo.

D.24.I.32.26 Certo, se a causa di donazione una cosa sia stata venduta per meno <del suo prezzo>, o in seguito il prezzo sia stato rimesso, ammetteremo la validità della donazione in base a quanto stabilisce il senatoconsulto.

D.24.I.32.27 Se uno abbia avuto una promessa sposa, poi l'abbia presa in moglie mentre non gli era lecito, vediamo se siano valide le donazioni fatte <prima del matrimonio> come se fosse in occasione degli sponsali. E Giuliano tratta questa questione per una minore di dodici anni, nel caso che sia stata condotta non in età da marito in casa dell'uomo come se fosse suo marito: afferma, infatti, che costei, anche se non è moglie, è una promessa sposa. Ma è più vero quello che pare a Labeone ed è stato approvato da noi e da Papiniano, nel libro decimo *Delle questioni*, che, se vi siano stati prima gli sponsali, essi perdurino, anche se colui che l'ha condotta <nella propria casa quando era minore di dodici anni> la reputi già sua moglie; se invece non vi siano stati prima gli sponsali, non ci sono né sponsali, perché non vi furono, né nozze, perché nozze non potevano esserci. Quindi, se vi siano stati in

precedenza gli sponsali, la donazione è valida; altrimenti è nulla perché l'ha fatta non come ad un'estranea, ma come ad una moglie, e perciò non si applicherà neppure l'orazione.

D.24.I.32.28 Sed si senator libertinam desponderit vel tutor pupillam vel quis alius ex his, qui matrimonium copulare prohibentur, et duxerit, an donatio quasi in sponsalibus facta valeat? et putem etiam sponsalia inprobanda et quasi ab indignis ea quae donata sunt ablata fisco vindicari.

D.24.I.32.28 Ma se abbia celebrato gli sponsali un senatore con una liberta o un tutore con la pupilla o un altro di coloro cui è vietato congiungersi in matrimonio, e l'abbia condotta <nella propria casa come moglie>, forse che vale la donazione fatta come se fosse in occasione di sponsali? E reputerei che anche gli sponsali sono da riprovare, e le cose donate sono tolte come a indegni e rivendicate al fisco.

D.24.I.33 Idem libro trigesimo sexto ad Sabinum. Si stipulata fuerit mulier annum, id ex stipulatu petere constante matrimonio non potest. sed si manente matrimonio decessisse maritus proponatur, puto, quia in annuo quoque donatio vertitur, posse dici stipulationem confirmari ex senatus consulto.

D.24.I.33 Lo stesso <Ulpiano>, nel libro trentaseiesimo A Sabino. Se la donna si sia fatta promettere con stipulazione una somma annua, mentre perdura il matrimonio non può chiederla con l'azione da stipulazione. Ma, se si proponga il caso che il marito sia morto durante il matrimonio, dato che la donazione riguarda anche la somma annua, reputo si possa dire che la stipulazione è confermata dal senatoconsulto.

D.24.I.33.1 Si uxor marito annum versa vice praestiterit, restituetur ei hoc et poterit vindicare id quod exstat: credo poterit et condicere, in quantum locupletior factus est, quia non tam sollemne est annum, quod maritus uxori pendit et quod uxor marito praestat, immo incongruens est et contra sexus naturam.

D.24.I.33.1 Se, al contrario, la moglie abbia versato una somma annua al marito, questa le sarà restituita ed ella potrà rivendicare ciò che è rimasto <presso di lui>. Credo che potrà anche esercitare l'azione <di ripetizione> per intimazione, per quanto il marito è diventato più ricco, perché non è altrettanto usuale la somma annua che il marito paga alla moglie rispetto a quella che la moglie versi al marito, anzi è incongruente e contro il naturale ruolo del sesso <femminile>.

D.24.I.33.2 Et si forte maritus ab uxore stipulatus sit id annum decesseritque mulier constante matrimonio, dicendum erit ex oratione donationem conualescere.

D.24.I.33.2 E se per caso è avvenuto che il marito si sia fatto promettere con stipulazione dalla moglie questa somma annua, e la moglie sia deceduta in

costanza di matrimonio, si dovrà dire che la donazione si sana in forza dell'orazione.

D.24.I.34 *Idem libro quadragesimo tertio ad Sabinum.* Sive uxor marito res donasset isque eas in dotem pro communi filia dedisset, sive post donationem, quam in maritum contulit, uxor passa est eum pro filia in dotem dare, benigne dici potest, etsi prima donatio nullius momenti est, attamen ex sequenti consensu valere dotis dationem.

D.24.I.34 *Lo stesso <Ulpiano>, nel libro quarantatreesimo A Sabino.* Sia che la moglie avesse donato delle cose al marito, e questi le avesse date in dote per la figlia comune, sia che, dopo la donazione da lei fatta al marito, la donna abbia permesso che egli le desse in dote per la figlia, benignamente si può dire che, anche se la prima donazione non ha nessun valore, tuttavia, in base al consenso dato in seguito, è valida la dazione di dote.

D.24.I.35 *Idem libro trigesimo quarto ad edictum.* Si non secundum legitimam observationem divortium factum sit, donationes post tale divortium factae nullius momenti sunt, cum non videatur solum matrimonium.

D.24.I.35 *Lo stesso <Ulpiano>, nel libro trentaquattresimo All'editto.* Se si sia fatto il divorzio non secondo la modalità prevista dalla legge, le donazioni fatte dopo un tale divorzio non hanno valore, in quanto il matrimonio non si considera sciolto.

D.24.I.36 *Paulus libro trigesimo sexto ad edictum.* Si donatae res exstant, etiam vindicari poterunt: sed quia causam possidendi donatio praestitit, nisi reddatur res, aestimatio facienda est iusto pretio caverique possidenti debet de evictione simpli, quanti ea res sit: idque etiam Pedio videtur.

D.24.I.36 *Paolo, nel libro trentaseiesimo All'editto.* Se le cose donate esistono ancora, potranno anche essere rivendicate; ma, poiché la donazione ha posto a disposizione una causa del possesso, se la cosa non sia restituita, deve farsene la stima secondo il giusto prezzo e si dovrà prestare stipulazione di garanzia al possessore per l'evizione nella misura del semplice valore che abbia la cosa; e così pare anche a Pedio.

D.24.I.36.1 *Sponsus alienum anulum sponsae muneri misit et post nuptias pro eo suum dedit: quidam et Nerva putant fieri eum mulieris, quia tunc factam donationem confirmare videtur, non novam inchoare, quam sententiam veram esse accepi.*

D.24.I.36.1 *Il promesso sposo ha inviato in dono alla promessa sposa un anello altrui e, dopo le nozze, al posto di quello ne ha dato uno suo. Alcuni <giuristi>, fra cui Nerva, reputano che esso diventa della donna, perché si considera confermata la donazione fatta allora, non una nuova che inizia. E questo parere ho accettato come vero.*

D.24.I.37 Iulianus libro septimo decimo digestorum. Si mulier dolo fecerit, ne res exstaret sibi a marito donata, vel ad exhibendum vel damni iniuriae cum ea agi poterit, maxime si post divortium id commiserit.

D.24.I.38 Alfenus libro tertio digestorum a Paulo epitomatorum. Servus communis viri et fratris eius puerum donavit uxori fratris: pro qua parte is servus qui donasset viri esset, pro ea parte munus non esse factum mulieris respondit.

D.24.I.38.1 Idem iuris erit, si ex tribus fratribus unus uxorem haberet et rem communem uxori donasset: nam ex tertia parte mulieris res facta non est, ex duabus autem partibus reliquis, si id scissent fratres aut posteaquam donata esset ratum habuissent, non debere mulierem reddere.

D.24.I.39 Iulianus libro quinto ex Minicio. Vir uxori pecuniam cum donare vellet, permisit ei, ut a debitore suo stipuletur: illa cum id fecisset, priusquam pecuniam auferret, divortium fecit: quaero, utrum vir eam summam petere debeat an ea promissione propter donationis causam actio nulla esset. respondi inanem fuisse eam stipulationem. sed si promissor mulieri ignorans solvisset, si quidem pecunia exstat, vindicare eam debitor potest: sed si actiones suas marito praestare paratus est, doli mali exceptione se tuebitur ideoque maritus hanc pecuniam debitoris nomine vindicando consequetur. sed si pecunia non exstat et mulier locupletior facta est, maritus eam petet: intellegitur enim ex re mariti locupletior facta esse mulier, quoniam debitor doli mali exceptione se tueri potest.

D.24.I.37 Giuliano, nel libro diciassettesimo Dei digesti. Se la donna con dolo abbia fatto in modo che la cosa donatale dal marito non ci fosse più, si potrà esercitare contro di lei o l'azione per l'esibizione <della cosa> o quella per danno ingiusto, specialmente se ella abbia commesso ciò dopo il divorzio.

D.24.I.38 Alfeno, nel libro terzo Dei digesti epitomati da Paolo. Il servo in comunione tra il marito e suo fratello ha donato un giovane servo alla moglie di quest'ultimo. <Il giurista> diede il responso che, per quella quota parte in cui il servo che aveva donato era del marito, per la stessa quota parte il dono non era diventato della moglie.

D.24.I.38.1 Lo stesso diritto si osserverà, se di tre fratelli uno solo avesse moglie e le avesse donato una cosa che aveva in comunione con loro: infatti, per un terzo la cosa non è diventata della donna; invece, se i fratelli avessero saputo della donazione oppure, dopo la donazione, l'avessero ratificata, la donna non deve restituire le altre due parti.

D.24.I.39 Giuliano, nel libro quinto Da Minicio. Volendo il marito donare alla moglie una somma di denaro, le ha permesso di farsela promettere con stipulazione da un suo debitore. Fatto ciò, prima di prendere il denaro, ella ha divorziato. Pongo la questione se il marito debba chiedere in giudizio la somma, oppure se per la promessa a causa di donazione non vi sia <a favore della donna> azione alcuna. Ho dato il responso che quella stipulazione è stata invalida. Ma, se il promittente, ignorandolo, avesse pagato alla donna, qualora il denaro ancora ci sia, il debitore lo può rivendicare. Ma, se è pronto a cedere le sue azioni al marito, si difenderà con l'eccezione di dolo e così il marito otterrà la somma rivendicandola a nome del debitore. Se, invece, il denaro non ci sia più e la donna

è diventata più ricca, il marito lo chiederà in giudizio: infatti, dal momento che il debitore può difendersi <dall'azione del marito> con l'eccezione di dolo, si intende che la donna è diventata più ricca con beni del marito.

D.24.I.40 Ulpianus *libro secundo responsorum*. Quod apiscendae dignitatis gratia ab uxore in maritum collatum est, eatenus ratum est, quatenus dignitati supplendae opus est:

D.24.I.40 Ulpiano, *nel libro secondo Dei responsi*. Quanto è stato dato dalla moglie al marito per acquisire una carica, viene dato validamente solo nella misura che occorre a provvedere alla carica stessa;

D.24.I.41 Licinius Rufinus *libro sexto regularum*. nam et imperator Antoninus constituit, ut ad processus viri uxor ei donare possit.

D.24.I.41 Licinio Rufino, *nel libro sesto Delle regole*. infatti, anche l'imperatore Antonino <Pio> stabilì in una costituzione che, per un avanzamento nella carriera del marito, la moglie gli possa fare donazioni.

D.24.I.42 Gaius *libro undecimo ad edictum provinciale*. Nuper ex indulgentia principis Antonini recepta est alia causa donationis, quam dicimus honoris causa: ut ecce si uxor viro lati clavi petenti gratia donet vel ut equestris ordinis fiat vel ludorum gratia.

D.24.I.42 Gaio, *nel libro undicesimo All'editto provinciale*. Di recente per indulgenza del principe Antonino <Pio> è stata recepita un'altra causa di donazione, che diciamo "a causa di una carica": come, per esempio, se la moglie faccia una donazione al marito che aspira al laticlavio, oppure perché diventi dell'ordine equestre, o per la realizzazione di giochi pubblici.

D.24.I.43 Paulus *libro singulari regularum*. Inter virum et uxorem exilii causa donatio fieri potest.

D.24.I.43 Paolo, *nel libro unico Delle regole*. Fra marito e moglie può farsi donazione a causa dell'esilio <di uno di essi>.

D.24.I.44 Neratius *libro quinto membranarum*. Si extraneus rem viri ignorans eius esse ignoranti uxori, ac ne viro quidem sciente eam suam esse, donaverit, mulier recte eam usucapiet. idemque iuris erit, si is, qui in potestate viri erat, credens se patrem familias esse uxori patris donaverit. sed si vir rescierit suam rem esse, priusquam usucapiatur, vindicareque eam poterit

D.24.I.44 Nerazio, *nel libro quinto Delle pergamene*. Se un estraneo abbia donato una cosa del marito, ignorando che era di lui, alla moglie di questi, che pure lo ignorava, e neppure il marito sapeva che la cosa era sua, la donna correttamente la usucapirà. E si applicherà lo stesso diritto nel caso in cui chi era in potestà del marito, credendo di essere persona

nec volet et hoc et mulier noverit, interrumpetur possessio, quia transiit in causam ab eo factae donationis. ipsius mulieris scientia propius est, ut nullum acquisitioni dominii eius adferat impedimentum: non enim omnimodo uxores ex bonis virorum, sed ex causa donationis ab ipsis factae acquirere prohibita sunt.

giuridicamente indipendente, abbia donato alla moglie del padre. Se però il marito sia venuto a sapere che la cosa <donata> era sua prima che fosse usucapita ed avrebbe potuto rivendicarla e non voglia farlo, ed anche la moglie lo abbia saputo, il possesso sarà interrotto, perché passa ad essere a causa di donazione da lui fatta. È più appropriato <però dire che> la conoscenza della donna stessa non ponga nessun impedimento all'acquisto della proprietà da parte di lei, in quanto non in ogni caso è proibito alle mogli di acquistare alcunché dai beni del marito, ma solo a causa di donazione da lui fatta.

D.24.I.45 Ulpianus libro septimo decimo ad edictum. Marcellus libro septimo digestorum scribit etiam si in area mulieris vir aedificaverit, quae usui sibi futura sint, posse eum detrahere sine mulieris damno et citra metum senatus consulti, quod detrahentibus negotiationis causa occurrit.

D.24.I.45 Ulpiano, nel libro diciassettesimo *All'editto*. Marcello scrive, nel libro settimo *Dei digesti*, che, anche se il marito abbia edificato su un'area della moglie costruzioni che siano destinate all'uso di lui, egli, senza danno della donna, può toglierle via e senza timore di incorrere nel senatoconsulto che si oppone a coloro che tolgono via <costruzioni> al fine di lucrare sul commercio <dei materiali>.

D.24.I.46 Idem libro septuagesimo secundo ad edictum. Inter virum et uxorem nec possessionis ulla donatio est.

D.24.I.46 Lo stesso <Ulpiano>, nel libro settantaduesimo *All'editto*. Fra marito e moglie non vi è donazione neppure del possesso.

D.24.I.47 Celsus libro primo digestorum. Utrum negotium uxoris gerens an officio mariti ductus in rem eius impenderit vir, facti, non iuris est quaestio: coniectura eius rei ex modo et ex genere impensae non difficilis est.

D.24.I.47 Celso, nel libro primo *Dei digesti*. Se il marito abbia speso per una cosa della moglie nel gestire un affare di lei oppure o a ciò indotto dall'ufficio maritale, è questione di fatto, non di diritto; l'accertamento di questa cosa non è difficile in base alla misura e alla qualità della spesa.

D.24.I.48 Idem libro nono digestorum. Quae iam nuptae maritus donavit, viri manent et potest ea vindicare: nec quicquam refert, quod ampla legata ab uxore ei relicta sunt.

D.24.I.48 Lo stesso <Celso>, nel libro nono *Dei digesti*. Quello che il marito ha donato alla donna che ha già sposato rimane del marito, che lo può

rivendicare, e non rileva il fatto che gli sono stati lasciati dalla moglie legati ragguardevoli.

D.24.I.49 Marcellus libro septimo digestorum.

Sulpicius Marcellus. Mulier, quae ad communem filium volebat, qui in potestate patris erat, post mortem patris fundum pervenire, eum patri tradidit, uti post mortem restitueretur filio. quaero, an donatio tibi videatur, ut nihil agatur, an valeat quidem, sed mulieri potestas datur, si noluerit, eum repetere respondit: si color vel titulus, ut sic dixerim, donationi quaesitus est, nihil valebit traditio, id est si hoc exigit uxor, ut aliquid ex ea re interim commodi sentiret maritus: alioquin si solo eius ministerio usa est et id egit, ut vel revocare sibi liceret vel ut res cum omni emolumento per patrem postea ad filium transiret, cur non idem perinde sit ratum ac si cum extraneo tale negotium contraxisset, hoc est extraneo in hanc causam tradidisset?

D.24.I.49 Marcello, nel libro settimo Dei digesti.

Sulpicio a Marcello. Una donna voleva che al figlio comune, che era in potestà del padre, dopo la morte del padre pervenisse un fondo, e lo ha consegnato <con effetti traslativi> al padre affinché lo desse al figlio dopo la di lei morte. Pongo la questione, se ti sembri una donazione, cosicché la stessa sia nulla, oppure valga, ma alla donna sia data la potestà, se non voglia più, di ripetere il fondo. <Il giurista> diede il responso: se <con tale consegna> si è cercato un'apparenza o un titolo, per così dire, per una donazione, cioè se la moglie desidera che nel frattempo il marito abbia qualche utile da quella cosa, la consegna non varrà nulla. Nel caso contrario, se si è solamente servita della sua attività quale amministratore e fece ciò o affinché le fosse lecito revocare oppure affinché la cosa, con ogni suo utile, attraverso il padre poi passasse al figlio, perché non dovrebbe valere lo stesso, come se avesse compiuto tale affare con un estraneo, vale a dire avesse consegnato per questo scopo a un estraneo?

D.24.I.50 Iavolenus libro tertio decimo epistularum.

Si, cum mulier viginti servum emisset, in eam emptionem vir quinque venditori dedit, divortio facto omnimodo vir eam summam exiget neque ad rem pertinet, an is servus deterior factus sit: nam et si mortuus esset, quinque exactio ei competeret. quaeritur enim, an mulier ex viri patrimonio locupletior sit eo tempore, quo de dote agebatur: facta autem intellegitur, quae aere alieno suo interventu viri liberata est, quod potuisset adhuc debere, si vir pecuniam non solvisset: neque enim interest, ex qua causa mulier pecuniam debuit, utrum creditam an eam quam ex emptione praestare debeat.

D.24.I.50 Giavoleno, nel libro tredicesimo Delle

epistole. Se, avendo la donna comprato un servo per venti, per questa compera il marito ha dato cinque al venditore; una volta avvenuto il divorzio, il marito potrà chiedere comunque quella somma, né rileva, nel caso, se il servo si sia deteriorato: infatti, anche se fosse morto, al marito competerà esigere cinque. Infatti, nel momento in cui la donna agiva per la dote, si indaga se ella si sia arricchita dal patrimonio del marito. Si intende, peraltro, divenuta <più ricca> colei che, per intervento del marito, è stata liberata da un suo debito, del quale avrebbe potuto essere ancora debitrice se il marito non avesse versato il denaro; e non fa differenza, poi, per quale causa la donna doveva il denaro, se era

del denaro ricevuto in prestito oppure quello che doveva pagare in seguito a una compera.

D.24.I.50.1 Quod si mulier non emerat servum, sed ut emeret, a viro pecuniam accepit, tum vel mortuo vel deteriore facto servo damnum ad virum pertinebit: quia quod aliter emptura non fuit, nisi pecuniam a viro accepisset, hoc consumptum ei perit qui donavit, si modo in rerum natura esse desiit: nec videtur mulier locupletior esse, quae neque a creditore suo liberata est neque id possidet quod ex pecunia viri emerat.

D.24.I.50.1 Se, invece, la donna non aveva comperato il servo, ma ricevette il denaro dal marito per comperarlo, allora, morto o deteriorato il servo, il danno spetterà al marito, perché ciò che non avrebbe comprato altrimenti che se avesse ricevuto il denaro <in dono> dal marito, una volta che sia stato consumato, sempre che abbia cessato di essere fra le cose esistenti, perisce per colui che ha donato. E non si considera che si sia arricchita la donna, che né è stata liberata da un suo creditore, né possiede quanto aveva comprato con il denaro del marito.

D.24.I.51 Pomponius libro quinto ad Quintum Mucium. Quintus Mucius ait, cum in controversiam venit, unde ad mulierem quid pervenerit, et verius et honestius est quod non demonstratur unde habeat existimari a viro aut qui in potestate eius esset ad eam pervenisse. evitandae autem turpis quaestus quaestionis gratia circa uxorem hoc videtur Quintus Mucius probasse.

D.24.I.51 Pomponio, nel libro quinto A Quinto Mucio. Quinto Mucio afferma che, quando sia stato oggetto di controversia giudiziaria da dove sia pervenuto alla moglie qualche cosa, è più vero e più onesto dire che ciò, che non si dimostra da dove le provenga, sia ritenuto esserle pervenuto dal marito o da colui di cui fosse in potestà. Si ritiene poi che Quinto Mucio abbia approvato ciò riguardo alla moglie per evitare la ricerca di un turpe guadagno.

D.24.I.52 Papinianus libro decimo quaestionum. Si vir uxori donationis causa rem vilius locaverit, locatio nulla est: cum autem depositum inter eas personas minoris donationis causa aestimatur, depositum est. haec ideo tam varie, quia locatio quidem sine mercede certa contrahi non potest, depositum autem et citra aestimationem quoque dari potest.

D.24.I.52 Papiniano, nel libro decimo Delle questioni. Se il marito a causa di donazione abbia locato alla moglie una cosa per alquanto poco, la locazione è nulla; invece, quando fra tali persone ciò che è stato depositato è fatto oggetto di una stima pecuniaria a meno del suo valore a causa di donazione, vi è <ugualmente> deposito. Vi è questa differenza perché, mentre non si può contrarre una locazione senza mercede determinata, il deposito si può dare anche senza che la cosa sia fatta oggetto di stima pecuniaria.

D.24.I.52.1 Uxor viro fructum fundi ab herede suo dari, quod si datus non fuisset, certam pecuniam mortis causa promitti curavit: defuncto viro viva muliere stipulatio solvitur, ut traditio, quae mandante uxore mortis causa facta est: nam quo casu inter externos condictio nascitur, inter maritos nihil agitur.

D.24.I.53 Idem libro quarto responsorum. Mortis suae causa genero vel nurui socerum frustra donare convenit, quia mortuo socero nuptiae non solvuntur: nec interest, an pater filium vel filiam exheredaverit. divortii species eadem ratione diversa est.

D.24.I.53.1 Res in dotem aestimatas consentiente viro mulier in usu habuit: usu deteriores si fiant, damni compensatio non admittitur. easdem res non potest mulier sibi quasi donatas defendere ex illis verbis, quibus donationes ei a viro legatae sunt, cum eiusmodi species neque donari neque auferri videntur.

D.24.I.54 Idem libro octavo responsorum. Vir usuras promissae dotis in stipulatum deduxerat easque non petierat: cum per omne tempus matrimonii sumptibus suis uxorem et eius familiam vir exhiberet, dote praelegata, sed et donationibus verbis fideicommissi confirmatis legato quidem dotis usuras non contineri videbatur, sed titulo donationis remissas.

D.24.I.52.1 La moglie curò che, dal proprio erede, fosse dato al marito il frutto di un fondo e che, se non fosse stato dato, venisse promessa con stipulazione una certa somma a causa di morte. Morto il marito mentre la moglie era ancora viva, la stipulazione si risolve, come la consegna <con effetti traslativi> che, per mandato della moglie, è stata fatta a causa di morte: infatti, nel caso in cui fra estranei nasce l'azione <di ripetizione> per intimazione, fra coniugi non vi è nessun effetto.

D.24.I.53 Lo stesso <Papiniano>, nel libro quarto *Dei responsi*. Si è d'accordo che il suocero dona inutilmente al genero o alla nuora a causa della propria morte, in quanto, con la morte del suocero, le nozze non si sciogliono; e non rileva se <egli come> padre abbia diseredato il figlio o la figlia. La fattispecie della <donazione a causa di> divorzio per la stessa ragione è diversa.

D.24.I.53.1 La donna ha avuto in uso, col consenso del marito, cose dotali stimate; se con l'uso si siano deteriorate, non si ammette <nell'azione dotale> la compensazione del danno. La donna, in base alle parole con cui le donazioni le sono state lasciate in legato dal marito, non può pretendere quelle stesse cose come se le fossero state donate, perché tali cose non si considerano né venire donate né venire tolte.

D.24.I.54 Lo stesso <Papiniano>, nel libro ottavo *Dei responsi*. Un marito si era fatto promettere con stipulazione gli interessi della dote promessagli, e non li aveva richiesti <in giudizio>. Poiché per tutto il tempo del matrimonio il marito aveva mantenuto a proprie spese la moglie e i suoi servi, avendo lasciato in prelegato la dote e confermate anche delle donazioni con le parole del fedecommesso, si considerava che nel

legato della dote non fossero contenuti gli interessi, ma che essi fossero stati rimessi a titolo di donazione.

D.24.I.55 Paulus libro sexto quaestionum. Uxor marito suo pecuniam donavit: maritus ex pecunia sibi donata aut mobilem aut soli rem comparavit: solvendo non est et res extat: quaero, si mulier revocet donationem, an utiliter condicticia experiatur? videtur enim maritus, quamvis solvendo non sit, ex donatione locupletior effectus, cum pecunia mulieris comparata exstet. respondi: locupletiozem esse ex donatione negari non potest: non enim quaerimus, quid deducto aere alieno liberum habeat, sed quid ex re mulieris possideat. solo enim separatur hic ab eo, cui res donata est, quod ibi res mulieris permanet et vindicari directo potest: nec erit deterior causa viri, si ei pecunia quatenus res valet, non ultra id tamen quod donatum est, condicatur, quam si dotis iudicio conveniatur. sed nihil prohibet etiam in rem utilem mulieri in ipsas res accommodare.

D.24.I.56 Scaevola libro tertio quaestionum. Si quod quis mihi mortis causa donare vellet, ego pure uxori donare vellem, non valet quod uxori iubeo dari, quia illo convalescente conditione teneor, mortuo autem nihilo minus pauperior sum: non enim habeo quod habiturus essem.

D.24.I.55 Paolo, nel libro sesto Delle questioni. La moglie ha donato del denaro a suo marito; il marito, col denaro donatogli, ha comprato una cosa mobile o immobile; egli non è solvibile e le cose sussistono ancora. Pongo la questione se, nel caso in cui la moglie revochi la donazione, esperisca utilmente l'azione <di ripetizione> per intimazione. Si considera, infatti, che il marito, per quanto non sia solvibile, si sia arricchito con la donazione, dal momento che la cosa comprata col denaro della donna sussiste. Ho dato il responso: non si può negare che, in base alla donazione, sia diventato più ricco; non cerchiamo, infatti, che cosa, dedotti i debiti, abbia di disponibile, ma che cosa possieda in base ai mezzi patrimoniali della donna. Egli, poi, in questo solo è diverso da colui al quale è stata donata una cosa, che in quest'ultimo caso la cosa rimane della donna, che può direttamente rivenderla. Né la situazione del marito sarà peggiore, se contro di lui si eserciti l'azione <di ripetizione> per intimazione per il denaro commisurato al valore della cosa, ma non oltre quanto gli è stato donato, piuttosto che essere convenuto con l'azione dotale. Niente però impedisce che alla donna si assegni, adattandola <al caso> un'azione reale in via utile sulle cose stesse.

D.24.I.56 Scevola, nel libro terzo Delle questioni. Se ciò che uno mi volesse donare per causa di morte, io volessi donarlo senza alcuna condizione a mia moglie, quello che dispongo di dare alla moglie non vale, perché, se egli guarisce, sono tenuto con l'azione <di ripetizione> per intimazione; se invece è morto, divento comunque più povero; non ho, infatti, quello che stavo per avere.

D.24.I.57 Paulus libro septimo responsorum. Ea, quae a marito suo pecuniam ex causa donationis acceperat, litteras ad eum misit huiusmodi: "cum petenti mihi a te, domine carissime, aduerit indulgentia tua viginti ad expediendas quasdam res meas, quae summa mihi numerata est sub ea condicione, ut, si per me meosque mores quid steterit, quo minus in diem vitae nostrae matrimonium permaneat, sive invito te discessero de domo tua vel repudium tibi sine ulla querella misero divortiumque factum per me probabitur, tunc viginti, quae mihi hac die donationis causa dare voluisti, daturam restitutam me sine ulla dilatione: spondeo". quaero an, si eadem Titio marito suo repudium miserit, pecuniam restituere debeat. Paulus respondit pecuniam, quam vir uxori donavit, ex stipulatione proposita, si condicio eius exstitit, peti posse, quoniam ex donatione in pecuniam creditam conversa est: quod si stipulatio commissa non probetur, tunc tantum peti posse, quanto locupletior ex ea donatione facta probetur.

D.24.I.58 Scaevola libro secundo responsorum. Si praedia et mancipia Seiae data effecta sint eius tempore concubinitus ac postea tempore matrimonii aliis acceptis reddita sunt, quid iuris est? respondit secundum ea quae proponerentur negotium potius gestum videri, quam donationem intervenisse.

D.24.I.58.1 Item cum quaereretur de cibariis mancipiorum, respondit: tempore quidem concubinitus

D.24.I.57 Paolo, nel libro settimo Dei responsi. Colei, che aveva ricevuto denaro da suo marito a causa di donazione, gli mandò una lettera in questi termini: «Mio carissimo signore, dal momento che, a me che te lo chiedevo, la tua indulgenza ha accordato venti per sistemare alcune mie cose, e questa somma mi è stata versata in contanti alla condizione che, se fosse dipeso da me e dai miei costumi che il matrimonio non durasse fino all'ultimo giorno della nostra vita, o se, senza il tuo consenso, abbandonassi la tua casa, o senza alcun motivo di doglianza ti inviassi il libello di ripudio e fosse provato che il divorzio è stato fatto per mia colpa, allora i venti, che in questo giorno hai voluto darmi a causa di donazione, io te li restituissi e dessi senza alcuna dilazione: io prometto solennemente <ciò>». Pongo la questione se, avendo ella inviato il libello di ripudio a suo marito Tizio, debba restituire il denaro. Paolo diede il responso che il denaro, che il marito ha donato alla moglie in base alla stipulazione proposta, se si è avverata la condizione, può essere richiesto <in giudizio>, perché da donazione si è convertito in denaro dato in prestito. Nel caso in cui non si provi che la stipulazione sia diventata efficace <per essersi avverata la condizione>, allora si può richiedere tanto quanto sia provato che, per effetto di questa donazione, la donna sia diventata più ricca.

D.24.I.58 Scevola, nel libro secondo Dei responsi. Qual è il diritto da applicare, nel caso in cui i fondi ed i servi dati a Seia siano diventati suoi nel periodo del concubinato, e poi, durante il matrimonio, ricevutene altri, quelli siano stati restituiti? <Il giurista> diede il responso che, secondo quanto viene proposto, si considera che sia stato gestito un affare <di permuta> piuttosto che avvenuta una donazione.

D.24.I.58.1 Del pari, ponendosi la questione del vitto dei servi, diede il responso: il vitto dato nel periodo del

data cibaria repeti non possunt, sed nec tempore matrimonii, si ea mancipia uxoris in communi usu fuerint.

D.24.I.58.2 Filius rebus matris intervenire solitus pecunia matris consentiente ipsa mancipia et res mercatus emptionum instrumenta suo nomine confecit: decessit in patris potestate. quaesitum est, an mater cum marito suo experiri et qua actione uti possit. respondit, si mater obligatum filium in ea pecunia voluit esse, intra annum, quam filius decessit, de peculio cum patre, in cuius potestate fuisse proponatur, actionem habere: si donavit, repeti posse, quanto locupletior ex ea donatione pater factus est.

D.24.I.59 Paulus libro secundo sententiarum. Si quis uxori ea condicione donavit, ut quod donavit in dotem accipiat, defuncto eo donatio convalescit.

D.24.I.60 Hermogenianus libro secundo iuris epitomarum. Vitricus et privignus invicem sibi donare praetexto matrimonii non prohibentur.

D.24.I.60.1 Divortii causa donationes inter virum et uxorem concessae sunt: saepe enim evenit, uti propter sacerdotium vel etiam sterilitatem,

D.24.I.61 Gaius libro undecimo ad edictum provinciale. vel senectutem aut valetudinem aut militiam satis commode retineri matrimonium non possit:

concubinato non può essere ripetuto, ma neppure quello dato durante il matrimonio, se questi servi della moglie siano stati in uso comune.

D.24.I.58.2 Un figlio, abituato a intervenire negli affari della madre, col denaro della madre e il di lei consenso ha comprato dei servi e delle cose, confezionando i documenti delle compere a proprio nome; poi morì in potestà del padre. Si è posta la questione se la madre possa agire contro suo marito e con quale azione. <Il giurista> diede il responso che, se la madre ha voluto che il figlio per quel denaro fosse obbligato <nei suoi confronti>, entro l'anno dalla morte del figlio ha l'azione nei limiti del peculio contro il padre, nella cui potestà si dica essere stato il figlio; se invece ha donato <quel denaro al figlio in potestà>, può ripetere quanto il padre si è arricchito per la donazione.

D.24.I.59 Paolo, nel libro secondo Dei pareri. Se qualcuno ha donato alla moglie sotto la condicione che quello che ha donato lo riceva in dote, dopo la sua morte la donazione si convalida.

D.24.I.60 Ermogeniano, nel libro secondo Delle epitomi di diritto. Al patrigno e al figliastro non è proibito farsi donazione a vicenda in occasione del matrimonio.

D.24.I.60.1 Sono ammesse le donazioni fra marito e moglie a causa di divorzio, perché spesso accade che per sacerdozio o anche per sterilità

D.24.I.61 Gaio, nel libro undicesimo All'editto provinciale. o per vecchiaia o per malattia o per servizio militare il matrimonio non possa perdurare in modo adeguatamente conveniente,

D.24.I.62 Hermogenianus *libro secundo iuris epitomarum*. et ideo bona gratia matrimonium dissolvitur.

D.24.I.62.1 Divortio facto nec instaurato matrimonio non confirmabitur inter virum et uxorem facta donatio: nec inter patronum et libertam, si ab eo invito divertere non licet, facta donatio separatur, cum inter hos divortium intercedat. perinde enim id quod donatum est habetur divortio intercedente ac si donatum non fuisset.

D.24.I.63 Paulus *libro tertio ad Neratium*. De eo, quod uxoris in aedificium viri ita coniunctum est, ut detractum alicuius usus esse possit, dicendum est agi posse, quia alia nulla actio est, ex lege duodecim tabularum, quamvis decemviros non sit credibile de his sensisse, quorum voluntate res eorum in alienum aedificium coniunctae essent. Paulus notat: sed in hoc solum agi potest, ut sola vindicatio soluta re competat mulieri, non in duplum ex lege duodecim tabularum: neque enim furtivum est, quod sciente domino inclusum est.

D.24.I.64 Iavolenus *libro sexto ex posterioribus Labeonis*. Vir mulieri divortio facto quaedam idcirco dederat, ut ad se reverteretur: mulier reversa erat, deinde divortium fecerat. Labeo: Trebatius inter Terentiam et Maecenatem respondit si verum divortium fuisset, ratam esse donationem, si simulatum, contra. sed verum est, quod Proculus et Caecilius putant, tunc verum esse divortium et valere donationem divortii causa factam, si aliae nuptiae insecutae sunt aut tam longo tempore vidua fuisset, ut

D.24.I.62 Ermogeniano, *nel libro secondo Delle epitomi di diritto*. e così di buona grazia si scioglie il matrimonio.

D.24.I.62.1 Fatto il divorzio, se non sia stato <poi> rinnovato il matrimonio, la donazione che era stata fatta fra marito e moglie non conserverà i suoi effetti; e anche il destino della donazione fatta fra patrono e liberta non è diverso, quando fra loro sia intervenuto il divorzio, se <alla liberta> non è consentito divorziare da questi senza il suo consenso: infatti, avvenendo il divorzio, ciò che è stato donato è considerato come se non lo fosse stato.

D.24.I.63 Paolo, *nel libro terzo A Nerazio*. Per il materiale della moglie, che fu unito all'edificio del marito in modo tale che, se staccato, possa essere di qualche uso, si deve dire che si può agire in base alla Legge delle Dodici Tavole, perché non vi è alcuna altra azione; ma non è credibile che i decemviri abbiano inteso parlare di coloro per volontà dei quali le cose proprie siano state unite all'edificio altrui. Paolo annota: ma si può agire solo nel senso che alla moglie compete la sola rivendica, una volta che la cosa sia stata staccata, non per il doppio del valore, secondo la Legge delle Dodici Tavole: infatti, non è furtivo quanto è stato unito essendone a conoscenza il proprietario.

D.24.I.64 Giavoleno, *nel libro sesto Dai libri postumi di Labeone*. Avvenuto il divorzio, il marito aveva dato alla moglie delle cose affinché ella ritornasse da lui. La moglie era tornata, poi aveva divorziato. Labeone: Trebazio diede il responso fra Terenzia e Mecenate che, se il divorzio fosse stato vero, la donazione sarebbe stata valida, mentre era il contrario, se fosse stato simulato. Ma è vero quanto reputano Proculo e Cecilio, <cioè> che il divorzio è vero e vale la donazione fatta a causa del divorzio,

dubium non foret alterum esse matrimonium: alias nec donationem ullius esse momenti futuram.

D.24.I.65 Labeo libro sexto posteriorum a Iavoleno epitomatorum. Quod vir ei, quae nondum viripotens nupserit, donaverit, ratum futurum existimo.

D.24.I.66 Scaevola libro nono digestorum. Seia Sempronio cum certa die nuptura esset, antequam domum deduceretur tabulaeque dotis signarentur, donavit tot aureos: quaero, an ea donatio rata sit. respondit non attinuisse tempus, an antequam domum deduceretur, donatio facta esset, aut tabularum consignatarum, quae plerumque et post contractum matrimonium fierent, in quaerendo exprimi: itaque nisi ante matrimonium contractum, quod consensu intellegitur, donatio facta esset, non valere.

D.24.I.66.1 Virgini in hortos deductae ante diem tertium quam ibi nuptiae fierent, cum in separata diaeta ab eo esset, die nuptiarum, priusquam ad eum transiret et priusquam aqua et igni acciperetur, id est nuptiae celebrentur, optulit decem aureos dono: quaesitum est, post nuptias contractas divortio facto an summa donata repeti possit. respondit id, quod ante nuptias donatum proponeretur, non posse de dote deduci.

soltanto se sono seguite altre nozze, oppure se <la donna> fosse stata sola per tanto tempo da non essere dubbio che <quello che segue> fosse un altro matrimonio; altrimenti anche la donazione non avrebbe alcun valore.

D.24.I.65 Labeone, nel libro sesto Dei libri postumi epitomati da Iavoleno. Ciò che il marito abbia donato a colei cui si sia unito in matrimonio mentre non era ancora pubere, ritengo che sarà valido.

D.24.I.66 Scevola, nel libro nono Dei digesti. Dovendo sposarsi con Sempronio un giorno già fissato, Seia, prima di essere condotta alla casa <di lui> e che venissero impressi i sigilli sulle tavole dotali, gli ha donato un certo numero di monete d'oro. Pongo la questione, se questa donazione sia valida. <Il giurista> diede il responso che non è rilevante che nella questione fosse indicato il momento in cui era stata fatta la donazione, se prima di essere condotta alla casa oppure prima di suggellare le tavole, perché per lo più ciò avviene anche dopo contratto il matrimonio; sicché, se la donazione non è stata fatta prima che fosse contratto il matrimonio, il quale si intende avvenuto con il consenso, essa non è valida.

D.24.I.66.1 A una vergine condotta nei giardini <della casa di lui> tre giorni prima che vi si facessero le nozze, essendo ella in una dimora separata da lui, prima che a lui passasse e ricevesse l'acqua e il fuoco, cioè che si celebrassero le nozze, <il futuro marito> offrì in dono dieci aurei. È stata posta la questione se, dopo contratte le nozze, avvenuto il divorzio, si possa ripetere la somma donata. <Il giurista> diede il responso che non si può dedurre dalla dote quello che si afferma donato prima delle nozze.

D.24.I.67 Labeo libro secundo pithanon a Paulo epitomatorum. Si uxor nummis a viro aut ab eo qui in eius potestate esset sibi donatis servum emerit, deinde cum eius factus fuerit, eum ipsum donationis causa viro tradiderit, rata erit traditio, quamvis ea mente facta fuerit qua ceterae donationes, neque ulla actio eius nomine dari potest.

D.24.I.67 Labeone, nel libro secondo Degli enunciati plausibili epitomati da Paolo. Se la moglie abbia comprato un servo con il denaro donatole dal marito o da colui che è nella di lui potestà e poi, essendo il servo diventato suo, lo abbia consegnato <con effetti traslativi> al marito a causa di donazione, la consegna <con effetto traslativo> sarà valida, anche se sia stata fatta con la stessa intenzione con cui si fanno tutte le altre donazioni, né a tale titolo può essere data azione alcuna.